

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

572° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

---

**I N D I C E****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	12
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	»	32
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	39
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	43
10 <sup>a</sup> - Industria.....	»	50
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	»	56
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	64

**Commissioni di inchiesta**

Sul sistema sanitario.....	<i>Pag.</i>	69
----------------------------	-------------	----

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	110
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	<i>Pag.</i>	115
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	118
Schengen.....	»	120
Riforma amministrativa .....	»	121

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	128
--	-------------	-----

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**239<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Tino Bedin, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Padova***

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Bedin ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità con riferimento alla sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Padova n. 539 del 1999, con la quale egli è stato condannato a pagare, a titolo di risarcimento, la somma di cinque milioni alla signora Augusta Marzemin. Quest'ultima lo aveva citato in giudizio a causa delle affermazioni apparse in un articolo del periodico «La Libertà» di Padova del 26 gennaio 1998 dal titolo: «Ogni tanto ritornano (e gli sembra di esistere)», articolo anonimo e perciò attribuito al Direttore del periodico, che è appunto il senatore Bedin. Le affermazioni incriminate rivolgevano alcune critiche alla signora Marzemin, responsabile di una sezione cittadina del CDU padovano, alla quale si attribuivano comportamenti scorretti nei confronti del PPI di Padova. Il senatore Bedin ha comunicato di aver proposto appello avverso tale sentenza di condanna del Giudice di Pace, ma il Presidente del Tribunale civile e penale di Padova ha comunicato, con lettera del 9 febbraio 2000, che non risulta pendente presso il medesimo Tribunale la causa d'appello avverso la sentenza n. 539 del 1999.

Il senatore BRUNI formula una richiesta di chiarimento alla quale fornisce risposta il PRESIDENTE, che osserva che ulteriori chiarimenti

potranno essere resi dallo stesso senatore Bedin, che attende di essere ascoltato dalla Giunta.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Tino BEDIN.

Gli rivolgono domande i senatori FASSONE, MILIO, PASTORE, RUSSO ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Bedin, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

***Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Stelio De Carolis, in relazione al procedimento penale n. 040770/97 R.G. P.M. 67 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.***

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1° febbraio e proseguito nelle sedute del 3 febbraio 2000 e del 2 marzo 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, che attiene ad una discussione intervenuta tra il senatore De Carolis e due vigili urbani, che lo hanno trattenuto al fine di svolgere alcuni controlli mentre egli si dirigeva al Senato per partecipare ad una votazione. A seguito di tale discussione, nei confronti del senatore De Carolis si è aperto un procedimento penale per resistenza e oltraggio al pubblico ufficiale.

Il Presidente informa che, con lettera del 13 marzo 2000, il Presidente del Senato ha trasmesso copia della sentenza emessa dal Tribunale di Roma nei confronti del senatore De Carolis, inviata dal Presidente dello stesso Tribunale e comunica che il senatore De Carolis ha presentato appello avverso tale sentenza. Propone quindi di rinviare la discussione, a causa di concomitanti impegni parlamentari.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame nonchè l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**515<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Franceschini, alla giustizia Ayala e per l'interno Fumagalli Carulli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente VILLONE informa la Commissione che è stato richiesto, in mattinata, un parere urgente dalla Commissione giustizia, riunita in sede deliberante, sul disegno di legge n. 4531, recante disposizioni inerenti l'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previsti dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Propone di convocare immediatamente la Sottocommissione per i pareri, al fine di rendere tempestivamente il parere richiesto.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,16).*

### IN SEDE CONSULTIVA

**(4531) Antonino CARUSO ed altri. – Disposizioni inerenti l'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il presidente VILLONE ricorda di aver chiesto in Sottocommissione la rimessione alla sede plenaria dell'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore BESOSTRI dà quindi conto analiticamente del contenuto del disegno di legge, che incide su alcuni adempimenti previsti della legge n. 675 del 1996. In particolare, l'articolo 41 di detta legge prevede i termini di scadenza per l'adozione del regolamento che deve individuare misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali. Nell'imminenza dello scadere di detto termine è stato sollevato il problema, da molti dei soggetti interessati, del diffuso, mancato adeguamento alle prescrizioni previste nell'articolo 15 della legge n. 675.

Il disegno di legge in esame prevede non il semplice rinvio del termine previsto per l'adozione delle misure minime di sicurezza, ma la semplice inapplicazione delle sanzioni penali nei confronti dei soggetti che abbiano avviato il relativo processo in tempo utile e che non siano tuttavia riusciti tempestivamente a completarlo. Si tratta dunque di disposizioni ragionevoli, che mirano a disciplinare una situazione oggettivamente problematica. Propone pertanto la formulazione di un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione concorda con la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

*(4524) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2000, n. 54, recante autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impegnati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE rammenta il contenuto del provvedimento d'urgenza, che si rende necessario per fare fronte alle pressanti esigenze connesse alla fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 istitutivo del giudice unico di primo grado. In particolare, si prevede la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare a valersi dello specifico apporto professionale assicurato dai lavoratori socialmente utili che attualmente operano in questi uffici in virtù della convenzione a suo tempo stipulata tra Ministero del lavoro e Ministero della giustizia. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore PASTORE osserva criticamente che il provvedimento in esame mira a stabilizzare forme di lavoro precario, in difformità dagli indirizzi prevalenti nella legislazione in materia di contratti di lavoro e sostanzialmente derogando al principio costituzionale che impone l'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Condivide questi rilievi il senatore GUBERT, che ritiene privo del requisito costituzionale dell'urgenza il provvedimento in esame, essendo i problemi derivanti dalla introduzione dell'istituto del giudice unico noti da tempo all'amministrazione.

Il senatore PINGGERA ritiene invece urgente il provvedimento in titolo alla luce della strutturale e grave carenza di personale qualificato presso gli uffici giudiziari.

Agli intervenuti replica il sottosegretario AYALA, che ricorda la grave situazione in cui versano gli uffici giudiziari ove svolgono oramai da anni un'utile – e non sostituibile in tempi rapidi – attività i lavoratori oggetto del provvedimento in esame. Solo nei prossimi mesi potrà tracciarsi un quadro sufficientemente chiaro delle carenze strutturali degli organici degli uffici giudiziari che dovranno essere quanto prima colmate ricorrendo a concorsi pubblici. La situazione di oggettiva crisi ha tuttavia consigliato di confermare, per ulteriori diciotto mesi, i contratti ad un personale che ha acquisito, negli ultimi anni, una rilevante competenza nel settore che non sembra facilmente sostituibile.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

**(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *CADDEO ed altri.* – *Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali*

**(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *ANDREOLLI ed altri.* – *Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*

**(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.* – *Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo*

– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4368, assunto come testo base, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 2 e dell'8 marzo.

Il relatore VILLONE annuncia che è sua intenzione prendere contatti con la Presidenza della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati per avviare un confronto al fine di verificare il consenso che potranno registrare, presso l'altro ramo del Parlamento, le modifiche che il Senato potrebbe introdurre al testo del disegno di legge in esame.

Il senatore GUBERT ribadisce l'opportunità di procedere ad una autonoma valutazione del provvedimento in titolo in questo ramo del Parlamento, senza farsi condizionare dall'atteggiamento che eventuali modifiche al testo in esame potrebbero incontrare presso la Camera dei deputati.

Il senatore SCHIFANI, manifestando la propria preoccupazione per la lentezza dell'*iter* del provvedimento, crede utile avviare un confronto con l'altro ramo del Parlamento, che potrebbe più opportunamente, a suo avviso, realizzarsi attraverso un confronto tra gli Uffici di Presidenza delle Commissioni delle due Camere.

Il relatore VILLONE dichiara di concordare con la proposta avanzata dal senatore Schifani, mentre il senatore TAROLLI, convenendo con l'originaria proposta avanzata dal relatore, crede che un confronto tra gli Uffici di Presidenza non potrebbe che riproporre la diversità di opinioni che si è registrata nei due rami del Parlamento.

Il relatore VILLONE chiarisce che l'obiettivo della sua proposta, di avviare contatti informali con l'altro ramo del Parlamento, è quello di verificare quali siano le modifiche al testo in esame che possano registrare il sostanziale accordo delle due Camere.

Il senatore SCHIFANI, pur comprendendo i rilievi mossi alla proposta avanzata dal relatore – che a suo avviso non deve costituire un precedente –, ritiene tuttavia opportuno, vista la delicatezza del tema e l'approssimarsi della scadenza della legislatura, avviare un confronto con l'altro ramo del Parlamento, il risultato del quale dovrebbe essere, a suo avviso, quello di lasciare andare avanti, il più speditamente possibile, l'*iter* di quelle parti del provvedimento sulle quali si registra un generale consenso.

Il relatore VILLONE passa quindi ad illustrare i nodi essenziali sui quali avviare un confronto con l'altro ramo del Parlamento. Sull'articolo 1 del provvedimento in titolo, rileva che la formulazione registra un ampio consenso. Ricorda quindi gli emendamenti del senatore Marchetti, sui quali esprime un avviso contrario trattandosi di proposte che intendono modificare l'impianto stesso della disposizione. Quanto agli emendamenti presentati dal senatore Schifani, pur comprendendone l'intento – chiaramente rivolto a garantire una maggiore stabilità dell'esecutivo regionale – ne ritiene l'approvazione non opportuna, al fine di garantire una più celere definizione dell'*iter* del provvedimento. Venendo infine a considerare l'emendamento 1.1 del senatore Dondeynaz (pubblicato in allegato al re-

soconto del 2 marzo), valuta che questo, eliminando il limite costituito dai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, vada ad investire una materia – quella dei rapporti tra Stato e regioni – a suo avviso estranea all'oggetto proprio del provvedimento in titolo, costituito dalla disciplina della forma di governo regionale.

Venendo quindi a considerare gli emendamenti riferiti all'articolo 2, si sofferma in primo luogo sull'emendamento 2.5 (pubblicato in allegato al resoconto del 2 marzo), che pone, a suo avviso, un problema rilevante potendo interpretarsi la pura e semplice abrogazione dell'articolo 30 dello statuto per la Valle d'Aosta come sostanziale soppressione dell'istituto del *referendum* regionale.

Quanto agli emendamenti presentati dal senatore Dondeynaz, la cui approvazione è auspicata dal Consiglio della Valle d'Aosta, si sofferma criticamente sugli emendamenti 2.2 e 2.4, che incidono a suo avviso su una materia estranea all'oggetto del disegno di legge n. 4368, proponendo un diverso assetto nei rapporti tra la regione Valle d'Aosta e lo Stato e modificando equilibri dell'ordinamento generale che dovrebbero essere, a suo avviso, più opportunamente considerati nell'ambito della complessiva revisione del titolo V della parte II della Costituzione, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Su sollecitazione del senatore DONDEYNAZ, il relatore VILLONE si riserva invece di richiamare, nel confronto da avviarsi con l'altro ramo del Parlamento, anche l'emendamento 2.10 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 2 marzo).

Venendo quindi a considerare l'articolo 3 del disegno di legge, ribadisce la propria contrarietà agli emendamenti presentati dal senatore Marchetti, mentre si riserva di presentare un emendamento volto a sopprimere la disposizione che subordina al necessario raggiungimento di un'intesa con la regione le modifiche alla legislazione nazionale relative all'ordinamento finanziario della regione; preannuncia altresì la presentazione di un analogo emendamento soppressivo della simile disposizione contenuta nell'articolo 5, recante modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. Si tratta infatti di disposizioni che incidono sugli equilibri della finanza nazionale e sui suoi rapporti con la finanza locale, materie a suo avviso, estranee all'oggetto del provvedimento in esame che si dovrebbe limitare alla ridefinizione della disciplina della forma di governo delle regioni a statuto speciale.

Al senatore SCHIFANI, che richiama l'attenzione sugli emendamenti presentati dal senatore Meloni (emendamenti 3.2 e 3.3 pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 marzo), il relatore VILLONE replica manifestando un avviso contrario a tali proposte che mirano a sopprimere la disciplina transitoria la cui introduzione è stata sollecitata dalla stessa regione. Al riguardo, ribadisce la sua convinzione circa la opportunità di affidare la più ampia autonomia alle singole regioni nella scelta dei propri modelli istituzionali.

In proposito, il senatore FISICHELLA dichiara invece la sua convinzione circa la necessità che il legislatore nazionale definisca un sicuro quadro di regole in materia di forma di governo regionale, la cui disciplina non può essere interamente demandata a fonti di autonomia.

Il relatore VILLONE ritiene invece che le singole regioni dovrebbero essere lasciate quanto più libere nella scelta dei propri modelli istituzionali. Al riguardo richiama l'attenzione della Commissione sul paradosso costituito, oggi, dal fatto che le regioni ad autonomia differenziata si trovano, nella scelta dei propri assetti istituzionali, in una situazione sostanzialmente deteriore rispetto a quella delle regioni a statuto ordinario. Nel caso delle regioni a statuto speciale, a suo avviso, il legislatore nazionale si dovrebbe limitare a disciplinare, attraverso fonti di rango costituzionale, solo gli aspetti che più connotano le condizioni di queste regioni, come ad esempio la tutela delle minoranze linguistiche.

Dopo che il senatore FISICHELLA ha ribadito la propria convinzione circa l'essenziale ruolo del legislatore nazionale nelle materie oggetto del provvedimento in titolo, il relatore VILLONE, riprendendo la sua esposizione, passa a considerare gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge. Si tratta della disposizione più controversa e su cui maggiormente si sono addensati i rilievi nel corso del dibattito. Esprime quindi una valutazione negativa sugli emendamenti presentati dal senatore Gubert che, nel loro complesso, riscrivono lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, proponendo soluzioni radicalmente alternative rispetto a quelle contenute nel provvedimento in titolo. Simili considerazioni svolge con riferimento agli emendamenti presentati dai senatori Magnalbò e Pasquali.

Sui diversi emendamenti riguardanti la minoranza ladina, ritiene che le relative disposizioni contenute nel testo del provvedimento in titolo propongano una soluzione sostanzialmente equilibrata che migliora sensibilmente la normativa attualmente vigente in materia. Ritiene invece meritevoli di attenzione i rilievi critici svolti dal senatore Andreolli sulla formulazione della normativa transitoria che presenta oggettivi problemi applicativi nella provincia autonoma di Trento.

Il senatore ANDREOLLI richiama quindi l'attenzione del relatore sugli emendamenti relativi alla disciplina che condiziona ad un lungo periodo di residenza l'esercizio del diritto di elettorato attivo nella provincia autonoma di Bolzano. Dopo che il senatore PINGGERA ha ricordato che questa normativa costituisce un cardine essenziale del provvedimento in esame, mentre il senatore GUBERT e la senatrice PASQUALI esprimono in proposito un avviso contrario, il relatore VILLONE, nel riprendere la sua esposizione, pur manifestando le proprie personali perplessità su essa disciplina, ritiene che essa difficilmente potrà essere modificata, trattandosi di uno dei punti essenziali sui quali si è raggiunto un equilibrio nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene tuttavia che anche questa materia possa essere utilmente oggetto di confronto con la Camera dei deputati.

Al senatore PASTORE che richiama l'attenzione sul trasferimento, previsto dal provvedimento in titolo, delle competenze in materia elettorale dalla regione alle due province autonome, replica il relatore VIL-LONE, il quale ricorda che il nucleo essenziale dell'articolo 4 del provvedimento in esame sta proprio nel trasferimento delle funzioni in materia ordinamentale dalla regione Trentino Alto-Adige alle due province autonome.

A questo proposito, il senatore GUBERT invita il relatore a farsi carico, nel confronto con l'altro ramo del Parlamento, delle ragioni che consigliano il mantenimento del delicato equilibrio che, nel corso degli anni, si è andato costruendo tra la regione e le due province autonome, un equilibrio, a suo avviso, strettamente funzionale ad una adeguata tutela delle minoranze che risiedono nel territorio regionale.

Dopo un breve intervento del sottosegretario FRANCESCHINI, il quale ricorda che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha manifestato il suo consenso sulle modifiche che il provvedimento in esame intende introdurre allo statuto regionale, prende la parola il senatore PINGGERA che ribadisce il proprio favore al testo dell'articolo 4 che garantisce, a suo avviso, una adeguata tutela delle minoranze residenti nella regione Trentino-Alto Adige.

Il senatore SCHIFANI si dichiara invece non soddisfatto delle motivazioni con le quali il relatore ha argomentato la propria contrarietà agli emendamenti da lui presentati all'articolo 1. Chiede quindi che la Commissione, sin dalla prossima seduta, sia chiamata a pronunciarsi sull'opportunità di considerare distintamente le disposizioni, contenute nel provvedimento in titolo, relative alla regione Sicilia, così da garantirne una sollecita approvazione.

Interviene infine il senatore TAROLLI che ritiene parziali i rilievi svolti dal relatore, il quale si è fatto carico, a suo avviso, solo di alcune delle molte questioni sollevate nel corso del dibattito. Ritiene altresì contraddittorio l'atteggiamento del relatore che, se da un lato ha affermato di voler garantire l'omogeneità delle disposizioni contenute nel provvedimento, dall'altro non ha rilevato la sostanziale estraneità di gran parte delle previsioni contenute nell'articolo 4 che, ben oltre la materia della forma di governo, incidono su singole attribuzioni della regione Trentino Alto-Adige e delle due province autonome, stravolgendo il delicato equilibrio istituzionale garantito dallo statuto vigente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**561<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

**(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20, precedentemente accantonati.

Con particolare riferimento all'emendamento 20.0.1, il sottosegretario AYALA, sulla base degli elementi acquisiti successivamente alla conclusione della seduta della Commissione di ieri pomeriggio, conferma che la posizione del Governo, pur favorevole nel merito alla prospettiva di un intervento in tema di gratuito patrocinio, è di contrarietà all'inserimento di questa materia nell'ambito del disegno di legge in titolo. L'eventuale approvazione dell'emendamento 20.0.1 rischierebbe infatti di appesantire l'*iter* del provvedimento e di pregiudicare anche la definitiva approvazione delle disposizioni in tema di indagini difensive.

Relativamente poi alla disponibilità del Consiglio nazionale forense ad assumersi parte degli oneri finanziari derivanti da una riforma del gratuito patrocinio, conferma che si tratta di un'ipotesi su cui si sta lavorando, ma evidenzia che i problemi legati al reperimento della copertura finanziaria necessaria necessitano di ulteriore approfondimento e che non si è ancora pervenuti ad un risultato definitivo.

Segue un breve intervento del senatore Antonino CARUSO, il quale ritiene opportuno che il Governo quantifichi gli oneri finanziari derivanti dall'eventuale approvazione delle proposte di riforma contenute nell'emendamento 20.0.1.

Il presidente PINTO ritiene che una quantificazione degli oneri in questione da parte del Governo, se possibile, sarebbe senz'altro utile. Sottolinea comunque l'esigenza di non creare ostacoli all'*iter* del disegno di legge in titolo.

Anche il relatore FOLLIERI auspica che il Governo fornisca i dati relativi alla quantificazione degli oneri che deriverebbero dall'approvazione dell'emendamento 20.0.1.

Il sottosegretario AYALA assicura al riguardo la disponibilità del Governo.

Il senatore CENTARO ritiene che sarebbe preferibile un ritiro degli emendamenti in questione per affrontare poi autonomamente la materia anche sulla base dei dati che potranno essere forniti dal Governo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

**(3813) PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile 1999.

Interviene preliminarmente il presidente PINTO, il quale informa la Commissione che il senatore Giorgianni, in precedenza nominato relatore, è stato sostituito dal senatore Follieri, non facendo il primo più parte della Commissione e trovandosi nell'impossibilità di continuare a svolgere le funzioni di relatore a causa dei suoi concomitanti impegni istituzionali.

Il Presidente ricorda inoltre l'estrema urgenza del disegno di legge in titolo anche alla luce della situazione in cui si trova il Governo italiano sul piano europeo, con particolare riferimento alle numerosissime condanne subite a causa dell'eccessiva durata dei processi e tenendo altresì conto del fatto che al più tardi entro il 15 luglio 2000 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa riprenderà l'esame delle problematiche concernenti l'eccessiva durata delle procedure giurisdizionali in Italia per verificare se le misure adottate - quali, in particolare, la valorizzazione del ruolo del giudice di pace, l'istituzione delle sezioni stralcio, l'avvio del giudice unico di primo grado e l'istituzione dei tribunali metropolitani - possano considerarsi efficaci al fine di prevenire nuove violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo conseguenti alla irragionevole durata delle stesse procedure.

Prende quindi la parola il relatore FOLLIERI, il quale sottolinea che le previsioni del disegno di legge n. 3813 in tema di equa riparazione non appaiono di per sé suscettibili di avere ricadute immediate sul versante della riduzione dei tempi delle procedure. Da qui, a suo avviso, la necessità di valutare anche interventi che siano più direttamente funzionali allo scopo perseguito – si pensi, a titolo esemplificativo, a possibili modifiche della disciplina della impugnazioni in materia penale specificamente nell'ambito del rito abbreviato – tenendo conto anche dei suggerimenti provenienti da più parti proprio con riferimento alla tematica della ragionevole durata del processo.

Il senatore Antonino CARUSO, dopo aver giudicato condivisibili le previsioni dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3813, si sofferma sulla seconda parte dello stesso, sottolineando che, se anche in merito ad essa può comunque esprimersi un giudizio positivo, la sua approvazione, in concreto, si limiterebbe ad essere più che altro un segnale, senza grande incidenza però sulle dinamiche reali all'origine delle numerose condanne subite dall'Italia a livello europeo per l'eccessiva durata dei procedimenti giurisdizionali. Tali dinamiche vanno infatti individuate, da un lato, nelle disfunzioni della macchina giudiziaria sulle quali si è cercato di intervenire con i provvedimenti di riforma ricordati poc'anzi dal presidente Pinto e, dall'altro, nel fatto che gli avvocati italiani si sono, per così dire, accorti che esiste una Corte europea dei diritti dell'uomo, a differenza dei loro colleghi stranieri. Premesso che la situazione della giustizia in Italia, per quanto riguarda i tempi di durata dei procedimenti, non è comunque peggiore di quella esistente in altri paesi europei, appare evidente la necessità di attendere comunque gli esiti delle riforme che sono state da poco varate. In questo quadro l'approvazione del disegno di legge n. 3813 potrà, come si è già accennato, costituire un segnale positivo, ma dubita che ridurrà il numero delle condanne inflitte all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e ciò anche perché ben difficilmente i cittadini italiani, per ottenere un'equa riparazione per i ritardi subiti, si rivolgeranno ad una magistratura posta al servizio di quello Stato che, con le sue inefficienze, rappresenta la causa prima di quei ritardi.

Il senatore FASSONE ritiene indispensabile che, preliminarmente, la Commissione stabilisca se l'ambito dell'intervento normativo deve rimanere limitato esclusivamente alle proposte già contenute nel disegno di legge o se esso deve invece estendersi anche a modifiche che incidano su profili diversi e che siano funzionali ad un'effettiva e diretta riduzione dei tempi processuali. Operando in questa prospettiva – che egli ritiene fortemente auspicabile – sarà necessario peraltro avere piena consapevolezza che soluzioni efficaci potranno essere elaborate solo individuando un ragionevole punto di equilibrio fra le irrinunciabili esigenze di garanzia e quelle più specificamente connesse con l'accelerazione dei meccanismi processuali.

Da questo punto di vista, richiama, in particolare, l'attenzione sull'esigenza di un intervento del legislatore sulla disciplina della prescrizione che, senza risolversi in un allungamento dei tempi della medesima, assicuri però il risultato di scoraggiare le impugnazioni meramente strumentali volte unicamente a cercare di ottenere il decorso degli stessi termini di prescrizione.

Il senatore RUSSO ritiene che l'introduzione nell'ordinamento italiano di un meccanismo di riparazione del danno derivante dalla eccessiva durata del processo consentirebbe senz'altro di ridurre il numero dei ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto la giurisprudenza di questa non ammette che il singolo possa ad essa rivolgersi quando lo stesso Stato di appartenenza gli concede un soddisfacimento compensativo. Bisogna però essere consapevoli che la presenza di questo nuovo meccanismo nel sistema processuale italiano di per sé non determinerà un'accelerazione dei processi e, anzi, comporterà una quota aggiuntiva di controversie relative al riconoscimento del diritto all'equa riparazione. Ciò premesso, non si può allora non concordare con il suggerimento del senatore Fassone circa l'opportunità di definire alcuni interventi ulteriori rispetto alle proposte già contenute nel disegno di legge n.3813 e suscettibili di contribuire effettivamente ad una riduzione dei tempi processuali. A titolo esemplificativo, ritiene anch'egli estremamente auspicabile una riforma della disciplina della prescrizione in grado di disincentivare le impugnazioni meramente strumentali e, a questo proposito, ricorda come una proposta in tal senso – secondo la quale l'impugnazione proposta dal solo imputato avrebbe determinato una sospensione del decorso del termine prescrizione – era già stata formulata a suo tempo nell'ambito del progetto di riforma del codice penale elaborato dalla cosiddetta Commissione Pagliaro all'inizio degli anni '90.

Il senatore CENTARO osserva come il problema della ragionevole durata dei processi dovrebbe essere affrontato, non tanto con riferimento al settore penale, quanto piuttosto con riferimento alla materia civile nella quale si registra il maggior numero di condanne subite dall'Italia in sede europea e dove i tempi di durata dei procedimenti con estrema facilità superano i dieci anni. Al riguardo, però, non può non rilevarsi come un'iniziativa di riforma in tale direzione avrebbe senso solo se comportasse una modifica sostanziale del rito civile con la previsione, tra l'altro, di una più rigida scansione di termini perentori per il compimento delle diverse attività processuali.

Segue un breve intervento del senatore PELLICINI, il quale sottolinea come in alcuni casi il riconoscimento del diritto all'equa riparazione potrà risultare connesso anche con l'accertamento di profili di responsabilità nel comportamento di singoli magistrati.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**562<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Si passa nuovamente all'esame degli emendamenti 20.0.1, 20.0.2 e 20.0.3, precedentemente accantonati.

Il relatore FOLLIERI, anche alla luce dell'andamento del dibattito nella seduta antimeridiana odierna, ritira l'emendamento 20.0.1.

Il senatore MILIO ritira l'emendamento 20.0.2.

Il senatore CENTARO sottoscrive l'emendamento 20.0.3 e lo ritira.

Si riprende, quindi, l'esame degli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 , che erano stati in precedenza accantonati.

La senatrice SCOPELLITI insiste per la votazione dell'emendamento 2.1.

Il relatore FOLLIERI ritiene che occorra approfondire la portata degli emendamenti di cui si riprende l'esame, avuto riguardo alla nuova formulazione accolta dalla Commissione per l'articolo 8 a seguito della approvazione dell'emendamento 8.1000 (Ulteriore nuovo testo) come modificato. Ritiene opportuna, pertanto, una pausa di riflessione al riguardo.

Anche il sottosegretario AYALA ritiene che occorra, alla luce del nuovo testo dell'articolo 8 del disegno di legge, approfondire la portata degli emendamenti 2.2 e 2.3, presentati dal Governo.

Il senatore CENTARO concorda con l'esigenza prospettata dal relatore prefigurando, comunque, la sua preferenza per il testo dell'emendamento 2.3.

Anche il senatore RUSSO si associa alla proposta di un breve rinvio, ricordando che, a suo avviso, il testo dell'articolo 2 del disegno di legge deve considerarsi superato dalla nuova formulazione dell'articolo 8 e che, con l'emendamento 2.3, ci si troverebbe di fronte all'introduzione di una nuova forma di incompatibilità nel procedimento relativa al difensore.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PREIONI fa notare che il sottosegretario Ayala si è nel frattempo allontanato dall'Aula della Commissione ed invita, pertanto, il presidente Pinto a trarre le conseguenze di tale assenza e a non procedere nella trattazione dei punti all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente PINTO fa osservare al senatore Preioni che la sopravvenuta assenza del sottosegretario Ayala è dovuta unicamente all'esigenza di presenziare alla seduta della Commissione affari costituzionali che si sta svolgendo in concomitanza con quella della Commissione giustizia aggiungendo, poi, che nella fase di esame in sede referente che egli avrebbe inteso avviare, svolgendo la sua relazione sul disegno di legge n. 4524, di conversione del decreto-legge n. 54 del 2000, in materia di lavori socialmente utili, la presenza del Governo non è necessaria.

Si associano alle considerazioni del Presidente i senatori RUSSO e FASSONE.

La senatrice SCOPELLITI prende la parola per rilevare come una più accorta ripartizione della presenza nelle diverse sedi istituzionali dei sottosegretari di Stato alla giustizia faciliterebbe lo svolgimento delle sedute di Commissione. Per quanto riguarda, poi, l'attività della Commissione giustizia, esprime riserve per il modo con cui avviene la programmazione delle sedute, le quali si tengono a più riprese nel corso della stessa giornata, ma coprono spazi di tempo non adeguati a consentire lo svolgimento di un dibattito concentrato intorno ai diversi argomenti. Rileva, infine, che la convocazione di sedute notturne (che, talora, finiscono per non aver luogo) rende ai componenti della Commissione difficile seguirne i lavori con la dovuta assiduità.

Il presidente PINTO richiama l'attenzione della senatrice Scopelliti sulla mole e sulla gravosità degli impegni che la Commissione quotidianamente è costretta ad affrontare e per le quali è inevitabile programmare

un numero elevato di sedute che non possono che svolgersi nei ritagli di tempo consentiti dai lavori dell'Assemblea.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(4531) Antonino CARUSO ed altri. – Disposizioni inerenti l'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il relatore SENESE premette che l'articolo 5 della legge n. 675 del 1996 sulla tutela dei dati personali prescrive, ai commi 2 e 3, «misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva» per la cui individuazione rimanda ad un successivo regolamento, poi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1999. Poiché l'articolo 41 della medesima legge n. 675 del 1996 dispone che le misure minime di sicurezza siano adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento in questione, i soggetti tenuti agli adempimenti previsti dovranno provvedere a quanto dovuto entro il termine, di imminente scadenza, del 29 marzo 2000. Il relatore ricorda, inoltre, che sanzioni penali assistono il rispetto degli obblighi stessi, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 675 del 1996.

Nell'imminenza dello scadere del termine in questione è pertanto comprensibile l'allarme sollevato in larghi settori dei comparti imprenditoriali che non sono ancora stati in grado di adeguarsi alle prescrizioni indicate, malgrado essi affermino di aver tentato in ogni modo di provvedervi. Mentre dichiara di ritenere opinabile quanto asserito dagli interessati, in merito alla incapacità di provvedere all'adeguamento a causa del ritardo con cui il decreto n. 318 del 1999 è stato adottato, il relatore Senese ritiene, peraltro, che non si possa non tener conto della particolare innovatività della normativa sulla sicurezza dei dati personali, la cui portata ha oggettivamente dovuto confrontarsi con iniziali resistenze concettuali, difficoltà o ritardi di comprensione dei nuovi diritti da essa creati in capo ai soggetti. Senza contare che – prosegue l'oratore – è ora, comunque, comune interesse evitare che, di fronte alle inadempienze che si potrebbero generare dopo la scadenza del 29 marzo prossimo, scatti l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 36 della legge n. 675. Il relatore Senese dà successivamente conto del meccanismo con il quale il provvedimento in titolo – dopo aver stabilito, al comma 1 dell'articolo 1, che le disposizioni sanzionatorie contenute nell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 non si applicano fino al 30 aprile 2000 e, limitatamente ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni successivamente specificate, si avvalgono della facoltà, alle condizioni previste, di procedere al completamento del programma di protezione per un ulteriore termine di dodici mesi – permette ai soggetti tenuti all'adozione delle misure in parola che abbiano avviato, anteriormente al 29 marzo 2000 un programma

di adeguamento delle procedure di trattamento di dati personali in conformità alle prescrizioni contenute nel DPR n. 318 del 1999, di completarlo entro il 29 marzo 2001. La facoltà di procedere al completamento entro il termine del 29 marzo 2001 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato formi e sottoscriva, anteriormente alla data del 30 aprile 2000, un documento avente data certa del quale il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento fornisce dettagliatamente il contenuto. Il documento deve poi essere conservato presso il soggetto che lo ha formato e sottoscritto ed essere inviato in copia autentica al Garante per la protezione dei dati personali ove lo stesso ne faccia richiesta e nei termini dallo stesso indicati. I commi 5 e 6 dell'articolo 1 recano poi le sanzioni, anche penali, in caso di violazione degli obblighi previsti. Il relatore mette in luce come il meccanismo introdotto tende a valorizzare l'attività preparatoria di adeguamento eventualmente avviata dai settori economici interessati che dimostrino di averlo fatto in tempo utile, ponendo le premesse per evitare che si presentino nuovamente le condizioni per ulteriori e non giustificate richieste di proroga per l'adeguamento. Inoltre, la forma dell'autocertificazione del programma di adeguamento eventualmente in corso che resta, comunque, presso il soggetto interessato, evita indesiderabili appesantimenti dell'attività di controllo operata dal Garante per la protezione dei dati personali, mettendolo comunque in condizione di effettuare forme di controllo successivo per verificare l'avvenuto adeguamento. Nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge, ribadendo che successivamente non dovranno essere richieste né concesse ulteriori proroghe, il relatore Senese conclude preannunciando la presentazione di un emendamento al comma 5 dell'articolo 1 nonché – prendendo atto di un suggerimento in tal senso del presidente PINTO – di un ulteriore emendamento al comma 6 del medesimo articolo 1.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia che i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale rinunceranno a presentare emendamenti al disegno di legge in titolo e si associa alle considerazioni svolte dal relatore Senese. Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sul fatto che forse il Parlamento nel momento in cui venne varata la legge n.675 del 1996 definì per la sua progressiva piena entrata a regime ritmi troppo serrati, non valutando compiutamente tutte le resistenze che questa legge avrebbe incontrato, a causa di una mentalità diffusa che non poteva ancora aver acquisito piena consapevolezza della natura e della portata dei nuovi diritti che venivano finalmente riconosciuti ai cittadini.

Il senatore MILIO condivide la *ratio* ispiratrice dell'intervento legislativo in discussione ma ritiene che sarebbe stato preferibile che il provvedimento si fosse limitato a prevedere un rinvio dell'applicabilità delle disposizioni sanzionatorie contenute nell'articolo 36 della legge n.675 del 1996 per un periodo di tempo più breve, e senza prevedere l'imposi-

zione delle ulteriori condizioni individuate nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge n.4531. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento in tal senso.

Il senatore CENTARO annuncia che i senatori appartenenti al Gruppo Forza Italia rinunceranno a presentare emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il senatore RUSSO, dopo essersi soffermato sulla considerazioni svolte dal senatore Milio si dichiara invece d'accordo con l'impostazione fatta propria dal disegno di legge in esame.

Il senatore Antonino CARUSO sottolinea come con il disegno di legge in titolo si sia consapevolmente scelta una strada diversa da quella di prevedere una proroga di breve durata e non sottoposta ad alcuna condizione, preferendosi invece rinviare nel tempo l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 36 della legge n.675 del 1996 per un periodo più ampio, ma subordinando tale proroga al rispetto delle condizioni fissate nei commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge. In tal modo si è voluto legare la proroga ad un inizio di concreta applicazione delle disposizioni di legge considerate e, inoltre, si è previsto un termine significativamente lungo nell'implicito presupposto – condiviso dalla sua parte politica, dai firmatari del provvedimento, nonché da tutti i numerosi colleghi che, senza sottoscrivere il disegno di legge, hanno tuttavia contribuito alla sua presentazione – che a questa proroga non ne seguiranno altre.

Auspica la rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge n.4531 sottolineando che qualora esso non risultasse definitivamente approvato in tempo utile si renderebbe indispensabile da parte del Governo l'adozione di un provvedimento d'urgenza, atteso che è chiaramente impossibile esporre una platea praticamente indeterminata di soggetti al rischio dell'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 36 della legge n.675 del 1999 nei confronti di coloro che risultino non essersi tempestivamente adeguati alle prescrizioni contenute nell'articolo 15, commi 2 e 3, della stessa legge.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario AYALA, a nome del Governo, dichiara di non aver rilievi da fare sui contenuti del provvedimento.

Su proposta del presidente PINTO, la Commissione conviene quindi, all'unanimità, di non fissare alcun termine per la presentazione degli emendamenti e di procedere soltanto all'esame di quelli preannunciati dal senatore Milio e dal relatore Senese.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore SENESE esprime parere contrario sull'emendamento 1.1

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

Dopo che il Presidente ha accertato la sussistenza del numero legale, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 1.2 e 1.3, l'articolo 1 come emendato e l'articolo 2.

Dopo che la Commissione ha conferito mandato al senatore SENESE a procedere alle modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie, posto ai voti, è approvato il disegno di legge nel suo complesso, come emendato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3979****Art. 20.**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 20-bis.**

*(Commissione per il patrocinio a carico dello Stato)*

1. Presso ogni tribunale di capoluogo di provincia è istituita la commissione per la concessione del patrocinio a carico dello Stato, di seguito denominata "commissione".

2. La commissione è formata da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di corte di appello, nominato dal presidente del tribunale, che la presiede, da un avvocato nominato dal consiglio dell'ordine del capoluogo, sentiti i Consigli dell'ordine che operano nella provincia, e da un funzionario del Ministero delle finanze designato dall'ufficio territoriale del Ministero.

3. La commissione dura in carica quattro anni e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

4. Le adunanze della commissione sono stabilite dal presidente con frequenza e con modalità tali da assicurare la sollecita definizione dei casi ad essa sottoposti.

**Art. 20-ter.**

*(Procedimenti presso la commissione)*

1. Per essere ammessi al patrocinio a carico dello Stato ai sensi della presente legge gli interessati propongono istanza in carta libera alla commissione della provincia del luogo di residenza, esponendo la vicenda giudiziaria in relazione alla quale intendono svolgere la loro difesa ed indicando il difensore della cui opera intendono avvalersi.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati la denuncia dei redditi, lo stato di famiglia ed ogni altro documento ritenuto utile.

3. La commissione, ricevuta la domanda, può ordinare l'esibizione di ulteriori documenti, disporre la comparizione dell'istante o di persona delegata, ordinare accertamenti fiscali e patrimoniali da eseguire a cura di

pubbliche amministrazioni, delle forze di polizia anche municipale, della guardia di finanza.

4. La commissione, accertata la sussistenza della necessità di difesa, la non manifesta infondatezza delle ragioni che si intendono far valere, nonché la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 20-*quinquies* delibera senza ritardo l'ammissione del soggetto al patrocinio a carico dello Stato, determinando, nel caso previsto dall'articolo 20-*quinquies*, comma 2, la quota a suo carico, e designa il difensore indicato dall'interessato ovvero, in assenza di indicazione di parte, un avvocato iscritto nell'albo dell'ordine forense nel cui circondario dovrà svolgersi il procedimento. La designazione è valida per l'intero giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 20-*sexies*, comma 1.

5. La commissione, con la stessa deliberazione di cui al comma 4, liquida in favore dell'istante una anticipazione immediatamente esigibile presso gli uffici finanziari periferici dello Stato.

6. Lo straniero, ove la documentazione prevista dalla presente legge non sia prevista dall'ordinamento statale di cui ha la cittadinanza, deve allegare all'istanza l'attestato di tale mancata previsione, rilasciato dalle autorità consolari del suo Stato e l'autocertificazione sostitutiva dei dati riportati nei certificati richiesti al cittadino, di cui al presente articolo, secondo le modalità e con le sanzioni previste dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

#### **Art. 20-*quater*.**

*(Sostituzione del difensore)*

1. L'istante ammesso al patrocinio a carico dello Stato, qualora venga meno il rapporto fiduciario con l'avvocato designato ai sensi della presente legge, può rivolgere istanza alla commissione per una nuova designazione.

2. La commissione provvede ai sensi dell'articolo 20-*ter*.

#### **Art. 20-*quinquies*.**

*(Requisiti per l'ammissione al patrocinio)*

1. Ha diritto al patrocinio interamente a carico dello Stato chi deve svolgere una o più attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia pari o superiore al 50 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi.

2. Ha diritto altresì al patrocinio a carico dello Stato chi deve svolgere una attività di difesa giudiziaria il cui prevedibile onere sia superiore al 30 per cento del reddito annuo proprio e dei familiari conviventi. In tale caso la quota di spesa ammessa a rimborso è pari alla metà.

3. Non possono accedere alle provvidenze della presente legge coloro i quali:

- a) hanno un reddito familiare netto superiore a lire 60 milioni;
- b) hanno subito condanne per reati di criminalità organizzata ovvero sono sottoposti a misure di prevenzione per i medesimi reati;
- c) hanno un tenore di vita oggettivamente contrastante con il reddito familiare denunciato.

4. La somma di lire 60 milioni di cui al comma 3 è rivalutata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base del tasso di svalutazione monetaria registratosi nello stesso periodo.

5. L'onere prevedibile dell'attività difensiva è calcolato dalla commissione con riferimento alle spese previste dalla legge ed agli onorari medi previsti per la tipologia di assistenza legale per la quale è stato richiesto il patrocinio a carico dello Stato.

#### **Art. 20-sexies.**

*(Delibere e poteri della commissione)*

1. L'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

2. Nel procedimento penale ovvero penale militare l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è assicurata per la difesa del cittadino non abbiente indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

3. Nel procedimento penale ovvero penale militare chi è ammesso al patrocinio a carico dello Stato può nominare, oltre al difensore di fiducia:

a) un secondo difensore di fiducia, nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato;

b) un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

4. In detti procedimenti il difensore dell'interessato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 327-bis del codice di procedura penale.

5. Nei casi d'urgenza il presidente della commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione al patrocinio, con riserva degli ordinari accertamenti. In caso di mancata ratifica da parte della commissione del provvedimento provvisorio di ammissione, la revoca ha effetto retroattivo, salvo rivalsa dello Stato per gli eventuali esborsi in base ad esso effettuati.

6. Nel caso che lo reputi necessario, e ove sia possibile in relazione alla specifica fattispecie, la commissione, prima di deliberare, può ordinare l'esibizione di documenti alle parti interessate e a terzi soggetti pubblici o privati, nonché comparizione personale delle parti per chiarimenti e per accertamenti anche di natura patrimoniale e fiscale, avvalendosi delle pubbliche amministrazioni, delle forze di polizia e della guardia di finanza.

7. Se, nel corso degli accertamenti di cui al comma 6 la commissione constata irregolarità, illeciti o ritardi ingiustificati da parte dei soggetti privati o pubblici, ne fa senza indugio rapporto alla procura della Repubblica competente perché valuti se essi integrino ipotesi di reato.

#### **Art. 20-septies.**

*(Documentazione)*

1. Chi è ammesso al gratuito patrocinio deve annualmente produrre alla commissione la denuncia dei redditi e il certificato di stato di famiglia al fine di consentire il controllo del permanere delle condizioni per fruire del diritto. In luogo di tali documentazioni l'interessato può produrre dichiarazione sostitutiva.

2. L'omessa presentazione della documentazione o della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dal diritto al gratuito patrocinio che deve essere dichiarata d'ufficio e comunicata immediatamente all'interessato il quale, entro cinque giorni, può produrre, in sanatoria, la documentazione o dichiarazione sostitutiva.

3. Se nel corso del giudizio l'istante ammesso in qualsiasi forma al gratuito patrocinio, subisce variazioni del reddito familiare tali da far venire meno il suo diritto, la commissione provvede alla revoca del provvedimento di ammissione qualora i requisiti reddituali, in relazione al costo presumibile della controversia, lo consentano.

4. La commissione può, in ogni caso, promuovere d'ufficio accertamenti per rilevare la permanenza dei requisiti per il concesso gratuito patrocinio, avvalendosi degli organi indicati all'articolo 20-ter, comma 3.

#### **Art. 20-octies.**

*(Modalità di pagamento del difensore, del consulente tecnico e dell'investigatore privato)*

1. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, determina le procedure di anticipazione e di pagamento delle spese e degli onorari a carico dello Stato di recupero di spese ed onorari nell'ipotesi di esito favorevole delle controversie e di condanna della controparte non assistita alla rifusione delle stesse, di cui alla pre-

sente legge, nonché le modalità di formazione e costituzione degli uffici amministrativi di supporto delle commissioni.

**Art. 20-nonies.**

*(Ammissione all'accollo del patrocinio)*

1. Gli enti, le istituzioni pubbliche, le fondazioni, le associazioni legalmente riconosciute e le persone fisiche che intendono assumersi gli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio, devono comunicarlo formalmente alla commissione competente, specificando la giurisdizione e il tipo di procedimento per i quali l'obbligo è assunto, nonché l'importo annuo per il quale si obbligano.

2. Alla comunicazione, di cui al comma 1, deve essere allegata fidejussione di idoneo istituto bancario per l'importo per il quale è assunto l'obbligo e l'indicazione delle modalità di pagamento degli oneri difensivi, accertati ai sensi della presente legge.

3. La commissione, valutate la congruità e l'affidabilità dell'offerta di assunzione dell'obbligo di accollo del patrocinio e delle modalità di pagamento dei relativi oneri, ammette il richiedente all'accollo del patrocinio, entro i limiti dell'importo annuo dichiarato.

4. Quando gli oneri difensivi superino l'importo stabilito ai sensi del comma 3, per la parte eccedente si applicano gli altri criteri di rimborso previsti dalla presente legge.

**Art. 20-decies.**

*(Agevolazioni per i soggetti che si accollano il patrocinio)*

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, anche quando siano eseguite da persone fisiche".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute effettuate per il pagamento delle spese di difesa degli ammessi al patrocinio dei non abbienti, non si applica il limite di cui al comma 1 anche quando l'erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1".

**Art. 20-undecies.***(Abrogazioni)*

1. La legge 30 luglio 1990, n. 217, ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sono abrogati.

**Art. 20-duodecies.***(Sanzioni)*

1. Chiunque ottenga ovvero mantenga l'ammissione al patrocinio a carico totale o parziale dello Stato senza averne i requisiti è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale.

2. L'avvocato il quale ometta di riferire alla commissione l'insussistenza dei requisiti per l'ammissione ovvero per il corretto mantenimento della provvidenza prevista dalla presente legge è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio dell'ordine, per non meno di mesi sei.

3. L'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito che richiede ovvero riceva compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dalla presente legge, è sospeso dall'attività professionale, con deliberazione del consiglio professionale di appartenenza, per non meno di un anno.

**Art. 20-terdecies.***(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1999, lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 20 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 20-quattordecies.***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Devono considerarsi integranti della difesa legale d'ufficio anche le indagini difensive di cui al titolo VI-*bis* del libro quinto del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 8 della presente legge».

**20.0.2**

MILIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "del cittadino non abbiente", è inserita la seguente: "indagato", e dopo la parola: "imputato" è inserita la seguente: "condannato".

2. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa", sono soppresse.

3. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

4. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

5. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire 10.890 mila", sono sostituite dalle seguenti: "lire 18 milioni".

6. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "consulenti tecnici di parte", sono inserite le seguenti: "soggetti che svolgono investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova ai sensi dell'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale".

7. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

8. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "un secondo difensore di fiducia", sono aggiunte le seguenti: "eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato".

9. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

10. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "la sua famiglia anagrafica", sono aggiunte le seguenti: "nonchè del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare;".

11. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

12. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

"3. Se l'istante è straniero per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1 accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto affermato nell'istanza".

13. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

14. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

"5. Gli intervenuti, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni".

15. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

"6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza".

16. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza" sono inserite le seguenti: "a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale".

17. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5" sono soppresse.

18. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "4, comma 4" sono soppresse.

19. L'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Nomina del difensore*). - 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore di fiducia. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, l'interessato può nominare due difensori di fiducia".

20. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come sostituito dal comma 19, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis. - (*Nomina di consulenti, sostituti ed investigatori*). - 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

2. Il difensore dell'interessato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 6 della presente legge".

21. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "dai commi 1, lettera *c*), 4 e 5 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1, lettera *c*) dell'articolo 5"; le parole: "o a presentare la prescritta documentazione" sono sostituite dalle seguenti: "o a presentare la documentazione richiesta".

22. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente tecnico" sono inserite le seguenti: "o dell'investigatore privato autorizzato".

23. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "al consulente tecnico", sono inserite le seguenti: "all'investigatore privato autorizzato".

24. Dopo il comma 2 dell'articolo... della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il compenso spettante al difensore è liquidato nella misura indicata dallo stesso ove la relativa richiesta abbia ottenuto il visto di congruità dal consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale".

25. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 230 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

26. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 20.0.3

GRECO, AZZOLLINI

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4531

### Art. 1.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

#### «Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, non si applicano sino al 31 dicembre 2000».

1.1

MILIO

*Al comma 5, sostituire le parole: «L'accertamento» con l'altra: «La».*

1.3

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo le parole: «comma 4» inserire le altre: «o l'incompletezza del documento di cui al comma 3».*

1.3

IL RELATORE

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**253<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica De Franciscis.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea**

(Osservazioni alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VEGAS replica agli intervenuti, rilevando un'ampia convergenza sulla necessità di una tempestiva riforma istituzionale degli organi comunitari e del sistema decisionale vigente, nonché di una più accentuata armonizzazione sul piano fiscale al fine di eliminare le distorsioni del mercato unico. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, egli esprime l'avviso che l'armonizzazione debba significare la definizione di un quadro di regole comuni, tali da garantire corrette condizioni di concorrenza in un mercato aperto; il coordinamento delle politiche nazionali anche sul piano fiscale e sociale richiede tuttavia una previa definizione della sfera d'azione che rimane propria degli Stati membri. Nel dichiarare che la debolezza finora mostrata dall'euro riflette in realtà la debolezza dell'economia europea, rileva che non è di conforto il dato riportato dal senatore Morando secondo il quale la quotazione dell'euro rifletterebbe quella che sarebbe stata del marco in mancanza di una moneta unica: la Germania, infatti, non può costituire un buon modello di riferimento in un momento in cui attraversa una delicata fase di trasformazione industriale. In merito all'eventualità di uno slittare del prossimo ampliamento dell'Unione, ricorda che pochi giorni fa è stata avanzata l'ipotesi di un'Europa a due velocità per il futuro, scenario che non può non destare pro-

fonde preoccupazioni. Per quanto riguarda le proposte formulate dal senatore Marino, pur condividendo l'esigenza di rafforzare la politica di investimenti, ritiene che le riserve delle banche centrali non siano immediatamente liberabili a tale scopo, essendo probabile il loro utilizzo anche per sostenere la moneta europea; analogamente, i grandi problemi applicativi che già nella discussione svoltasi a livello europeo sono stati segnalati in ordine alla *Tobin tax* suscitano molte perplessità, così come non è da trascurare il rischio che un'imposizione sulle transazioni finanziarie potrebbe comportare la fuga dei capitali fuori dall'ambito dell'Unione. Condivide la necessità di affrontare la questione dei paradisi fiscali, pur dovendosi individuare soluzioni di compromesso che non scorraggino gli investimenti e l'attrazione di capitali, così come concorde sulla valutazione della fiscalità ecologica quale leva principale della politica ambientale. Nel ribadire l'opportunità di una liberalizzazione del settore agricolo, che tuttavia viene perseguita attraverso una distribuzione di risorse non pienamente convincente sul piano della scansione temporale, segnala un problema generale con il quale il futuro degli Stati europei e quindi della stessa Unione dovrà confrontarsi, vale a dire la possibile tendenza dei sistemi a divenire sempre più tecnocratici, in relazione con la rapidità delle decisioni che è richiesta dalla sempre più veloce evoluzione dell'economia.

Propone infine di esprimersi in senso favorevole sul documento in esame, con le seguenti osservazioni:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminata la relazione in titolo,

premessi che è auspicabile rafforzare ulteriormente la possibilità per i Parlamenti nazionali di intervenire nella cosiddetta fase ascendente delle decisioni comunitarie, anche alla luce dell'esigenza di una riconsiderazione del criterio dell'unanimità, che si rende indispensabile in vista del prossimo ampliamento dell'Unione europea, nonché degli strumenti a disposizione delle singole istituzioni comunitarie e dei loro reciproci rapporti,

per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando che:

è necessario individuare, anche preliminarmente al dibattito su una maggiore omogeneizzazione delle istituzioni comunitarie, un sistema più soddisfacente per la formazione del bilancio comunitario, che attualmente è affidata a meccanismi procedurali complessi che non consentono una chiara individuazione della responsabilità politica;

posto che gli obiettivi individuati in Agenda 2000 sono condivisibili, si rileva che le risorse stanziare per il periodo 2000-2006 appaiono di limitata entità, considerato il vincolo di destinare parte di esse agli oneri connessi con il prossimo ampliamento: tenuto conto dell'incertezza sulle somme effettivamente impegnabili che caratterizza la gestione finanziaria e del ridotto margine di flessibilità del bilancio, appare di difficile attuazione la realizzazione dei programmi di spesa, soprattutto nei settori più delicati come ad esempio l'agricoltura, i fondi strutturali e gli investimenti comunitari destinati all'infrastrutturazione;

in un contesto in cui risultano ulteriormente ristrette le condizioni di accesso ai fondi strutturali, è da apprezzare la previsione di una finalizzazione specifica del fondo di coesione per la costa adriatica italiana;

è essenziale pervenire nel più breve tempo possibile all'individuazione delle aree alle quali saranno destinati i finanziamenti relativi all'obiettivo 2;

è auspicabile che sia mantenuta una stretta coerenza tra le politiche italiane e quelle comunitarie in materia di tassazione ecologica, la quale può rivelarsi funzionale per lo spostamento dell'asse del prelievo dal fattore lavoro ai fattori produttivi inquinanti;

è necessario che la decisione del Governo nazionale di effettuare scelte coerenti con quelle comunitarie sul piano della spesa sociale e previdenziale, in sé condivisibile, si accompagni con la preventiva specificazione degli interventi cui sono destinati i finanziamenti comunitari, al fine di massimizzare l'efficacia della spesa nazionale;

il coordinamento delle politiche nazionali anche sul piano fiscale e sociale richiede che siano assunte previamente decisioni esplicite circa l'ambito della politica economica da mantenere nella sfera di governo degli Stati membri. Ciò al fine di armonizzare le politiche nazionali tra di loro e con quella europea per definire un quadro di riferimento certo che detti regole generali idonee a garantire corrette condizioni concorrenziali in un mercato aperto. Un drastico ed automatico ridimensionamento degli spazi d'azione dei singoli *partner*, alla luce delle marcate differenze regionali esistenti nell'Unione, potrebbe pregiudicare la possibilità per le zone meno favorite di conseguire livelli più elevati di sviluppo e reddito».

Il senatore FERRANTE propone di eliminare, nel penultimo capoverso il riferimento specifico alla spesa previdenziale, essendo essa ricompresa in quella sociale.

Si associa il senatore MARINO, ribadendo altresì l'esigenza di indicare una specifica fonte di finanziamento per incrementare le risorse destinabili agli investimenti. Ricorda peraltro che nel gennaio scorso una mozione francese che invitava la Commissione europea a presentare un rapporto specifico sul tema della *Tobin tax* è stata respinta solo per pochissimi voti, il che sta a dimostrare che l'ipotesi non è stata abbandonata a livello di Parlamento europeo.

Il senatore PIZZINATO, condividendo invece il riferimento anche alla spesa previdenziale, propone di inserire nel parere il suggerimento ad operare per favorire la definizione, fra le parti sociali, di politiche contrattuali del lavoro a livello comunitario che potrebbero rivelarsi un utile strumento della politica del lavoro, così come avvenuto in relazione all'istituto del *part-time*.

Il relatore VEGAS esprime perplessità su tale suggerimento, sia perché potrebbe generare ripercussioni negative sulle occasioni di lavoro, sia

perché rappresenta l'esportazione del modello della concertazione che non è condiviso da alcuni Paesi europei.

I senatori FERRANTE, GIARETTA e MARINO si dichiarano invece favorevoli alla segnalazione del senatore Pizzinato in quanto individua un ulteriore strumento che, in taluni casi, potrebbe agevolare l'attuazione della politica per l'occupazione.

Il senatore PIZZINATO propone quindi di segnalare come opportuna la definizione fra le parti sociali di politiche contrattuali, richiamando analoghe esperienze già realizzate.

Il relatore VEGAS dichiara di accogliere il suggerimento formulato in questi termini e concorda altresì con la soppressione del richiamo specifico alla spesa previdenziale.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver precisato di convenire con la sollecitazione relativa alla limitatezza delle risorse, esprime la propria perplessità sulla formulazione del parere, sia nella parte che richiama gli obiettivi dell'Agenda 2000 – che emergono, a suo avviso, come non sufficientemente condivisi –, sia dove viene segnalata una difficoltà nell'attuazione dei programmi di spesa: suggerisce, pertanto, di esplicitare l'apprezzamento per l'Agenda 2000 e di riformulare in senso positivo i rilievi relativi ai programmi di spesa, ad esempio segnalando la necessità di un maggiore impegno nel superare gli ostacoli presenti.

Il presidente COVIELLO fa presente che la formulazione relativa alla attuazione dei programmi di spesa rinvia ad una questione correlata alla limitatezza delle risorse, che dipende dalle decisioni adottate in merito dall'Unione europea.

La proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, così come riformulata, è quindi posta ai voti e approvata.

**(4336) *Misure in materia fiscale***

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE, nel ricordare che il disegno di legge in titolo è uno degli otto collegati ordinamentali alla legge finanziaria per l'anno 2000, evidenzia che il disegno di legge in esame può essere considerato il compendio della politica economica degli anni più recenti, finalizzata al risanamento finanziario, allo sviluppo e alla crescita dell'occupazione, alla riforma fiscale e alla graduale, compatibile e significativa riduzione della pressione fiscale; tali concomitanti finalità sono perseguite senza l'introduzione di nuovi tributi e senza alcun aumento del prelievo. La centralità del provvedimento è data dalla previsione di misure di contrasto al-

l'evasione, all'elusione e all'esistenza di paradisi fiscali; sotto tale profilo, quindi, esso riprende e completa gli indirizzi già assunti con la legge finanziaria 1999, contrastando il fenomeno dei trasferimenti fittizi da parte di persone fisiche verso ordinamenti fiscali più favorevoli.

Nel rilevare, preliminarmente, che dall'originario articolato sono stati stralciati, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, gli articoli 13, 18, 19, 20, 21 e 24, sottolinea che per gli articoli 5, 10 e 11 risulta che siano stati presentati in Commissione finanze emendamenti soppressivi in quanto recanti disposizioni già inserite nella legge finanziaria 2000. Si sofferma quindi sull'articolo 1, che reca norme finalizzate al contrasto all'evasione e all'elusione, ricordando il dichiarato impegno internazionale volto alla lotta all'evasione e alla frode fiscale e la correlata necessità di adeguare i rispettivi ordinamenti nazionali, anche al fine di attenuare le condizioni di concorrenza fiscale in ambito UE; fa presente che l'ordinamento italiano già prevede disposizioni tendenti a contrastare eventuali operazioni elusive, e cita a titolo di esempio le disposizioni del Testo unico in tema di reddito d'impresa, quelle relative all'esclusione dal beneficio della tassazione ridotta al 40% dei dividendi esteri provenienti da società residenti nei «paradisi fiscali», la presunzione di residenza dei cittadini italiani emigrati in determinati stati o territori. L'articolo 1 del provvedimento in esame introduce il cosiddetto sistema *controlled foreign companies*, con il quale si imputa, con alcune esclusioni, al soggetto residente il reddito delle proprie partecipate estere a prescindere dal momento della sua distribuzione; vengono, inoltre, introdotte alcune precisazioni al fine di evitare una doppia imposizione. Permane, peraltro, la necessità di meglio individuare il caso di aziende che realizzano partecipazioni estere al fine di accrescere la propria competitività nei mercati internazionali e quello delle partecipazioni estere attuate al solo fine di sottrarre reddito imponibile alla tassazione, così come pare necessario definire criteri obiettivi per l'individuazione dei «paradisi fiscali». Anche se la relazione tecnica non fornisce puntuali elementi per valutare la congruità della quantificazione, si tratta di norma «virtuosa» che produce verosimilmente un maggior gettito, che potrebbe anche essere sottostimato.

Dopo aver illustrato l'articolo 2, che introduce norme di razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio, realizzando una sostanziale semplificazione senza comportare alcuna perdita di gettito, si sofferma sulla norma di razionalizzazione del prelievo fiscale contenuta nel successivo articolo 3, diretto ad eliminare i vincoli previsti dalla disciplina agevolativa degli investimenti di cui alla legge «Visco» finalizzata ad incentivare, limitatamente ai periodi d'imposta 2000 e 2001, gli investimenti effettuati attraverso incrementi patrimoniali netti. Nel ricordare che la prevista riduzione dell'aliquota d'imposta al 19% viene ad essere applicata solo sulla parte di reddito corrispondente al minor valore tra l'investimento e l'incremento del patrimonio netto, rileva che la norma in esame elimina tale penalizzazione, consentendo alle imprese di computare nel secondo periodo il parametro realizzato nel primo che non abbia avuto in tutto o in parte effetti ai fini dell'agevolazione per mancanza del-

l'altro presupposto; eguale opportunità viene data a quelle imprese che abbiano realizzato nel primo esercizio tanto investimenti quanto incrementi di patrimonio ma che non abbiano goduto dell'agevolazione per mancanza di reddito imponibile. Rileva che, ad un primo esame, la norma sembra estendere la platea dei potenziali beneficiari rispetto a quella determinata dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento originario: se così fosse, non vi sarebbe la necessaria copertura finanziaria della perdita di gettito, valutata dalla relazione tecnica in 260 miliardi per il 2001. È, però, plausibile sostenere che possa determinarsi una perdita di gettito inferiore a quanto originariamente previsto, proprio perché la concreta applicazione della legge n. 133 del 1999, a causa del disincentivo illustrato, evidenzia una riduzione dell'ambito dei beneficiari. Ne consegue che l'articolo 3 in esame porterebbe la platea dei contribuenti agevolati ad una entità analoga a quella prevista in origine, confermandosi in tal modo la validità della copertura derivante dalle risorse già stanziare; ritiene utile che a tale riguardo il Governo fornisca puntuali chiarimenti.

Con il disegno di legge in esame vengono, poi, introdotte ulteriori significative misure di semplificazione che, in ogni caso, costituiscono ritocchi normativi nella prospettiva di pervenire ad un sistema normativo, stabile, cosa particolarmente sentita nel settore fiscale: cita in particolare, l'articolo 4 che, nel disporre una notevole semplificazione degli adempimenti degli intermediari in materia di retrocessione dell'imposta sostitutiva dovuta agli enti locali, evita che la mancata applicazione dell'imposta dovuta possa creare distorsioni fiscali sul mercato domestico rispetto a quello internazionale; va, peraltro, chiarito se essa non produce effetti finanziari nei rapporti tra bilancio dello Stato e quelli degli enti interessati. Gli articoli 6 e 7 consentono, rispettivamente, di adeguare le misure in materia di importazioni di rottami alla normativa comunitaria e di incentivare le donazioni di libri ed altri prodotti editoriali: in relazione al primo, sollecita chiarimenti dal Governo sulla entità della eventuale perdita di gettito; in merito all'articolo 7, pur riconoscendo possibile in linea teorica e per entità trascurabile un minor gettito, ritiene necessario considerare che in assenza di tale disposizione l'eventuale rottamazione non darebbe luogo ad alcun gettito. Nell'illustrare l'articolo 8, che dispone la soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, rileva che agli indubbi vantaggi derivanti dall'abolizione dell'imposta interessata è correlato un minor introito, pari a 6 miliardi per l'anno 2000, per la cui quantificazione non si offrono elementi valutativi. Anche in relazione all'articolo 9, che introduce semplificazioni in materia di imposta di bollo, ritiene utile avere una quantificazione del modesto minor gettito atteso.

Dopo aver chiarito preliminarmente che le cessate intendenze di finanza hanno decretato in favore degli esattori la corresponsione provvisoria dell'integrazione d'aggio e delle indennità annuali, sottolinea che l'articolo 12 dispone di attribuire a titolo definitivo agli esattori, a titolo di integrazione dell'aggio, un importo pari a quello concesso in via provvisoria. È necessario acquisire dal Governo chiarimenti circa la congruità della soluzione proposta, in considerazione dell'incertezza della situazione

determinata dalla legislazione vigente. Nel rilevare che l'articolo 14 ha effetti sull'operatività dei concessionari della riscossione e – anche allo scopo di garantire un corretto e trasparente rapporto tra cittadini e amministrazione finanziaria – anticipa la riforma delle procedure di riscossione introdotta nel 1997, evidenzia che la riduzione del 50 per cento delle sanzioni dovute determina nel complesso, secondo le valutazioni governative, una contrazione del gettito di 700 miliardi, che si ritiene compensata da una maggiore propensione al pagamento dei contribuenti, osservando, per altro, che gli elementi forniti non consentono di valutare le stime proposte. Segnala poi l'articolo 15 – di scarso impatto finanziario, ma in relazione al quale sarebbe tuttavia utile avere chiarimenti circa l'entità del minor gettito che ne potrebbe derivare –, l'articolo 16 e l'articolo 17, che fissa il termine entro il quale dovranno essere verificate le posizioni di incompatibilità dei componenti le Commissioni tributarie.

L'ampiezza e la complessità della riforma fiscale avviata nell'ultimo triennio è, poi, alla base della proroga dei termini disposta dall'articolo 22 per l'emanazione dei decreti legislativi di modifica delle disposizioni relative ai redditi d'impresa e della predisposizione dei testi unici in materia fiscale. La norma in esame prevede altresì il differimento, al prossimo anno, delle disposizioni di attuazione della normativa concernente i fondi pensione allo scopo di semplificare gli adempimenti dei sostituti d'imposta. Con l'articolo 23 viene attribuita rilevanza fiscale ai criteri di redazione del bilancio dell'Ufficio Italiano Cambi, da uniformare a quelli della Banca d'Italia: sarebbe utile acquisire chiarimenti circa la soluzione adottata, anche per valutare le relative conseguenze tributarie e i possibili riflessi finanziari sul bilancio statale.

Illustra, poi, gli articoli da 25 a 30, che istituiscono dall'esercizio 2001 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, disciplinandone l'ambito di applicabilità, i criteri di determinazione e il grado di autonomia impositiva riconosciuto agli enti locali; si tratta di una imposta sostitutiva delle imposte erariale e regionale vigenti, con effetti complessivi neutrali, grazie alla contestuale riduzione dei trasferimenti alle Regioni. Dopo aver chiarito che essa non ha carattere di imposta di scopo, ritiene necessario valutare se il gettito atteso abbia per le Regioni un vincolo di destinazione. Sottolinea, infine, l'esigenza di riformulare l'articolo 31 per adeguarlo ai soli oneri derivanti dall'articolo 8.

Il senatore MORANDO, nel concordare con le osservazioni del relatore in ordine agli aspetti finanziari dell'articolo 3, ritiene opportuno acquisire maggiori indicazioni dalle Finanze in ordine alla operatività delle vigenti agevolazioni fiscali per i nuovi investimenti, tenuto conto che sembra emergere uno scarso ricorso a tali agevolazioni, attribuibile alle difficoltà applicative segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**337<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio, il tesoro e la programmazione economica Solaroli e per le finanze Veneto.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GUERZONI preannuncia che in tempi relativamente brevi saranno convocate le Commissioni 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite per l'esame dei vari provvedimenti sull'istituzione di nuove case da gioco. Avverte altresì che la Commissione riprenderà anche l'esame dei disegni di legge riguardanti i beni perduti all'estero, mentre, per quanto riguarda l'approfondimento delle varie tematiche concernenti il fenomeno del contrabbando, egli studierà le procedure più adatte ed opportune per dare risposta alle richieste avanzate in tal senso dai senatori Castellani e Vigevani.

Su richiesta, infine, del senatore ROSSI, dichiara che esaminerà la questione riguardante l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Banco di Napoli, già in passato all'attenzione della Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici**, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prosegue l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato.

Il presidente GUERZONI riassume i termini del dibattito svoltosi ieri in relazione agli emendamenti del senatore Albertini riferiti al comma 4 dell'articolo 2; ricorda, in particolare, che il senatore Albertini, su suggerimento del rappresentante del Governo, aveva predisposto un nuovo testo dell'emendamento 2.2.

Il senatore ALBERTINI dichiara che, dopo approfondito esame della delicata questione riguardante gli eredi e i conviventi in merito alla fattispecie contenuta nel comma 4 dell'articolo 2, ha maturato la convinzione di ritirare l'emendamento 2.2 (nuovo testo) e di riformularlo (emendamento 2.5), prevedendo che l'amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti dei conviventi da almeno tre anni anche se non eredi e, in mancanza, degli eredi stessi: ciò al fine di tutelare adeguatamente la figura del convivente.

La senatrice SARTORI dichiara che nella fattispecie si è di fronte ad un caso complesso e delicato, nel quale privilegiare gli eredi o gli eventuali conviventi dipende, tra l'altro, anche dallo stato delle procedure di riscatto dell'alloggio.

Il senatore MONTAGNA ritiene utile una pausa di riflessione sul problema, senz'altro delicato e complesso, anche per evitare possibili abusi nel caso si intenda privilegiare il convivente, la cui figura andrebbe individuata in maniera corretta.

Il senatore ROSSI ritiene non si debbano necessariamente privilegiare gli eredi, nel caso questi non siano anche conviventi.

Il senatore AGOSTINI sottolinea l'esigenza di individuare meglio, da un punto di vista giuridico, la figura del convivente.

Il senatore ALBERTINI si dichiara disponibile ad un'ulteriore pausa di riflessione sul problema, procedendo ad una «reiezione tecnica» dell'emendamento 2.5 testé presentato, al fine di riconsiderare meglio tutta la questione in Assemblea.

Il relatore CASTELLANI si dichiara favorevole ad un rinvio dell'esame della questione in Assemblea, sottolineando tuttavia come l'emendamento del Governo intendesse unicamente porre rimedio ad alcuni effetti negativi riscontrabili nelle procedure di riscatto degli alloggi, nel caso in cui, entro sei mesi dalla domanda da parte dell'inquilino, questa non sia stata confermata, per decesso, dall'inquilino stesso.

Posto in votazione, è quindi respinto l'emendamento 2.5.

Il senatore ALBERTINI illustra poi l'emendamento 2.3, sul quale si esprimono favorevolmente sia il RELATORE che il sottosegretario SOLAROLI.

Tale emendamento, posto ai voti, è poi approvato.

Si dà infine mandato al RELATORE di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge nn. 4336-ter e 4338, come modificati dalla Commissione.

La Commissione autorizza altresì il RELATORE ad apportare al testo approvato tutte le modifiche di coordinamento formale che dovessero rivelarsi necessarie.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO  
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI  
DI LEGGE N. 4336-TER E N. 4338**

**Art. 2.**

*Al comma 4, dopo le parole: «nei confronti degli eredi», aggiungere le seguenti: «e, in mancanza, dei conviventi da almeno due anni».*

**2.2** (Nuovo testo)

ALBERTINI, MARINO

*Al comma 4, sostituire le parole: «degli eredi», con le seguenti: «dei conviventi da almeno tre anni anche se non eredi e, in mancanza, degli eredi».*

**2.5**

ALBERTINI

*Al comma 5, aggiungere dopo l'ultimo periodo il seguente: «Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli Enti ecclesiastici beneficiari».*

**2.3**

ALBERTINI, MARINO

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**410<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Polidoro e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 630)**

**Schema di decreto ministeriale concernente la nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 631)**

(Pareri al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Pareri favorevoli con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo e rinviato nella seduta del 7 marzo scorso.

Il relatore MONTICONE illustra le seguenti proposte di pareri favorevoli con osservazioni:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, lo schema di decreto ministeriale concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,

espresso apprezzamento per la sollecita attuazione data alla suddetta legge;

giudicata favorevolmente la norma sulla durata in carica dei componenti (quattro anni rinnovabili una sola volta);

apprezzati gli spazi di autonomia conferiti al Comitato, nonché la possibilità che a singoli componenti possano essere affidati compiti di studio o l'analisi di specifici argomenti;

esprime parere favorevole, rilevando tuttavia che:

rispetto alle disposizioni della legge n. 370, non è disciplinata la pubblicità degli atti del Comitato;

appare non opportuno l'uso di personale comandato, dal momento che l'istituto del comando nella pubblica amministrazione non ha dato, per via generale, esiti pienamente apprezzabili».

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, lo schema di decreto ministeriale concernente la nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,

apprezzati la scelta di continuità (la riconferma cioè di sette membri già facenti parte del precedente Osservatorio) e l'elevato livello delle scelte compiute;

esprime parere favorevole, rilevando tuttavia che:

non è stata colta la nuova interessante possibilità (prevista, se non auspicata, dalla legge n. 370) di nominare esperti stranieri;

non appaiono affatto chiare, nello schema di decreto, le modalità di nomina del presidente e, più ancora, del vice presidente. Pertanto, affinché sia da subito superato tale vuoto normativo, la Commissione – nel ribadire che il presidente viene nominato direttamente dal Ministro – invita il Governo a disporre che il vice presidente sia eletto, viceversa, dal Comitato stesso nella sua prima riunione secondo le norme che vorrà darsi».

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del primo schema di parere.

Il senatore BISCARDI esprime pieno consenso tanto al primo quanto al secondo schema di parere, manifestando in particolare soddisfazione perché, nel secondo, il relatore ha dato seguito alla sua osservazione relativa alle modalità di nomina del Vice presidente, invitando il Governo ad adottare una soluzione che appare pienamente coerente con la peculiare fisionomia dell'organismo.

Il senatore RESCAGLIO, esprimendo a sua volta una valutazione pienamente favorevole su entrambi gli schemi di parere, sottolinea l'importanza dell'osservazione relativa all'opportunità di ricorrere, quantomeno in futuro, alla nomina anche di esperti stranieri, aspetto particolarmente utile ai fini di una maggiore apertura delle università italiane al confronto con quelle di altri Paesi.

Il senatore MARRI dichiara che il Gruppo Alleanza Nazionale si asterrà, nella considerazione che, ancora una volta, il Ministero propone per le nomine soluzioni di stampo verticistico e accentratore, mentre la sua parte politica ritiene preferibile il ricorso al metodo elettivo.

Il senatore LORENZI esprime favore per la scelta, compiuta dal Governo, di sostanziale continuità con l'Osservatorio ed esprime una valutazione favorevole sulle nomine proposte. Invita poi il Sottosegretario a fornire assicurazioni sul fatto che l'istituendo Comitato darà alle Commissioni parlamentari piena informazione sulla propria attività.

Il sottosegretario GUERZONI assicura che – come finora è sempre avvenuto per i lavori dell'Osservatorio – sarà sua cura trasmettere alle Commissioni parlamentari tutta la documentazione relativa all'attività del futuro Comitato e, nell'occasione, dà notizia dell'imminente presentazione della relazione triennale sull'università.

Il senatore BRIGNONE annuncia la propria astensione quindi, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il primo schema di parere viene posto ai voti, risultando approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del secondo schema di parere.

Dopo annunci di astensione da parte dei senatori MARRI, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, e BRIGNONE, lo schema di parere, previa verifica del numero legale da parte del PRESIDENTE ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, è posto ai voti e approvato.

**Schema di direttiva recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi (n. 637)**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce la senatrice BRUNO GANERI, la quale ricorda anzitutto che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440 del 1997 (da cui lo schema di direttiva trae origine), il Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa può essere utilizzato per una molteplicità di obiettivi, fra cui la piena realizzazione dell'autonomia scolastica, l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, la realizzazione di iniziative post-secondarie non universitarie, lo sviluppo della formazione continua e ricorrente, la formazione del personale della scuola, la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, la realizzazione di interventi perequativi ed integrati, la copertura delle iniziative cofinanziate dall'Unione europea. L'articolo 2 della suddetta legge stabilisce altresì che la definizione delle priorità e i criteri per la ripartizione dei finanziamenti siano individuati con direttiva del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari. A tal fine, il Ministro ha predisposto lo schema di direttiva attualmente in esame che, per l'anno 2000, individua come prioritari i seguenti interventi: iniziative volte alla

piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, iniziative volte all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa, potenziamento delle azioni di orientamento, innalzamento del livello di scolarità, sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie, iniziative di formazione e aggiornamento. Inoltre, esso destina fondi ad interventi perequativi finalizzati a integrare gli organici provinciali del personale, al nuovo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, all'istruzione e all'educazione permanente degli adulti, nonché ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico.

La direttiva specifica altresì, prosegue la relatrice, che, negli interventi diretti alla piena realizzazione dell'autonomia, sono compresi quelli destinati agli alunni in situazioni di *handicap*. Nel medesimo contesto sono da collocarsi le iniziative nazionali finalizzate al potenziamento delle biblioteche scolastiche, nonché della cultura musicale, scientifica e sportiva.

In ordine alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, non sarà inoltre più necessario presentare i piani dell'offerta formativa ai provveditorati: il monitoraggio delle modalità di utilizzazione dei finanziamenti sarà invece attuato attraverso un rapporto diretto con le istituzioni scolastiche.

Quanto ai criteri di ripartizione della dotazione finanziaria, essi vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere, nonché sulla base di determinati parametri oggettivi.

La relatrice si sofferma quindi sull'analitica ripartizione dei fondi prevista dallo schema di direttiva, segnalando in particolare che gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei progetti contenenti il piano dell'offerta formativa saranno ripartiti per il 30 per cento in parti uguali alle singole scuole; per il 60 per cento in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, mentre il restante 10 per cento sarà assegnato agli uffici regionali e ai provveditorati per azioni perequative e di supporto.

Conclusivamente propone di esprimere un parere favorevole, con una osservazione relativa alla opportunità di tenere il debito conto, nella proposta ripartizione, del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), che rappresenta una novità di grande rilievo per il mondo della scuola.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI esprime consenso tanto sulle linee del documento presentato dal Governo, quanto sulla relazione della senatrice Bruno Ganeri. Osserva poi che, nell'ambito della voce relativa all'autonomia, un maggiore finanziamento dovrebbe essere destinato per incrementare l'insegnamento delle lingue comunitarie, con particolare riferimento all'insegnamento di una seconda linea comunitaria nella scuola media. Ri-

corda che in materia è stato approvato dalla Camera dei deputati un disegno di legge, ma egli è convinto che non sia necessario un intervento legislativo, potendosi risolvere il problema in maniera soddisfacente anche per via amministrativa. Per quanto riguarda il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), esso rappresenta la vera novità degli ultimi anni, cui peraltro non sembra essere attribuito tutto il rilievo che merita. Esso infatti offre interessanti opportunità formative concretamente raccordate con le successive possibilità di impiego. Occorrerebbe quindi fare in modo che tutte le richieste eventualmente avanzate dalle scuole venissero soddisfatte; in tale prospettiva giudica che destinare 36 miliardi (dei 295 assegnati alla realizzazione dell'autonomia) all'Amministrazione centrale sia senz'altro eccessivo e che tali risorse andrebbero piuttosto indirizzate all'IFTS. Richiama poi la prevista istituzione di strutture di servizio territoriali di supporto tecnico amministrativo all'autonomia con compiti di consulenza e documentazione, segnalando l'importanza delle funzioni che tali strutture periferiche saranno chiamate a svolgere, sì da superare la tradizionale separazione fra la burocrazia del Ministero e la scuola militante. A tal fine sarà necessario che a tali strutture vengano assegnati i migliori elementi dell'Amministrazione, i più capaci ed esperti ispettori tecnici, presidi e docenti e che vi rimangano per periodi di tempo adeguati. In conclusione afferma che ci si trova in un passaggio importantissimo sulla via della piena attuazione dell'autonomia scolastica.

Il senatore RESCAGLIO esprime compiacimento per l'entità degli stanziamenti destinati alla piena realizzazione dell'autonomia, fino a poco tempo fa inopinatamente considerata priva di implicazioni finanziarie. Manifesta altresì consenso per la priorità assicurata agli interventi in favore del nuovo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché a quelli dedicati all'educazione permanente degli adulti e alla valutazione del sistema scolastico.

Infine, dichiara di condividere i riferimenti alla professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali, nonché ai nuovi traguardi formativi disposti da leggi recentemente approvate dal Parlamento. Esprime tuttavia l'auspicio che la progressiva affermazione di un'impostazione educativa sempre più attenta ai profili economici e scientifici non determini una contestuale marginalizzazione della formazione di stampo umanistico.

Il senatore BRIGNONE lamenta anzitutto che i fondi stanziati, benché cospicui, non siano certo sufficienti alla realizzazione degli ambiziosi obiettivi prefissati. Peraltro, poiché il parere parlamentare ha come oggetto la ripartizione e non già l'entità dei fondi stessi, si associa anzitutto al consenso manifestato dal senatore Biscardi per la priorità assicurata agli interventi in favore del nuovo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Osserva tuttavia che, a tale riguardo, occorrerebbe avviarsi verso un sistema integrato di formazione, finora affidato solo ad alcune coraggiose sperimentazioni. Condivide altresì l'auspicio del senatore Bi-

scardi per un maggiore raccordo fra docenti e amministratori scolastici. Richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sulle nuove figure professionali derivanti sia dal processo autonomistico che dal riordino dei cicli scolastici, da valorizzare non tanto a livello territoriale quanto di singole istituzioni scolastiche. Al riguardo, cita a titolo esemplificativo i responsabili dei nuclei territoriali dell'autonomia.

Dopo aver lamentato la ristrettezza dei margini di autonomia effettivamente attribuita alle singole scuole, che di fatto attiene a meri profili organizzativi, egli invoca poi una maggiore articolazione fra gli interventi prioritari individuati alla lettera *a*) dell'articolo 1 dello schema di direttiva. L'autonomia presuppone infatti, a suo giudizio, un profondo coordinamento che indirizzi l'ordinamento scolastico verso un graduale passaggio al nuovo sistema, anche e soprattutto in considerazione del riordino dei cicli scolastici.

Egli invita poi a non perdere l'occasione di riqualificare i corsi post-diploma al momento ingiustamente mortificati dai diplomi universitari. Nell'ottica della riduzione di un anno del percorso scolastico, ritiene infatti che tali corsi possano recare un proficuo contributo di qualificazione alle istituzioni scolastiche attraverso un anno o un biennio di particolare raccordo con il territorio.

Conclude auspicando una maggiore informazione sulle iniziative finanziate con il Fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa e preannuncia la propria astensione sull'atto in titolo.

Anche il senatore MARRI preannuncia la propria astensione, motivata dalla ristrettezza dei tempi con cui la Commissione è costretta ad esaminare lo schema di direttiva, ancora una volta allo scadere del termine per l'espressione del parere.

Quanto ai contenuti, egli deplora in primo luogo una sensibile riduzione dei fondi stanziati rispetto all'anno scorso (da 450 a 370 miliardi). Osserva poi che l'attribuzione di una quota preponderante dei fondi disponibili a beneficio dell'Amministrazione centrale ovvero delle sue articolazioni periferiche è in palese contraddizione con l'obiettivo dichiarato di assicurare la piena realizzazione dell'autonomia scolastica.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario POLIDORO, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di direttiva in esame dà attuazione ad una legge varata dal Parlamento e non rappresenta in alcun modo un documento governativo di politica scolastica.

Precisa inoltre che i fondi destinati dallo schema di direttiva al sistema di formazione tecnica superiore sono aggiuntivi rispetto ai 100 miliardi previsti per le regioni meridionali in sede comunitaria, ai fondi ordinari del bilancio del Ministero e ai fondi regionali.

Dichiara infine di condividere le osservazioni volte a stimolare una più razionale utilizzazione dei fondi riservati all'Amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione, nonché a delineare una migliore fi-

sionomia delle strutture di regia per il supporto tecnico e amministrativo all'autonomia.

Replica altresì la relatrice BRUNO GANERI, la quale si dichiara disponibile a recepire molte delle istanze emerse nel dibattito. Presenta pertanto il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 440 del 1997 lo schema di direttiva recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi,

considerato che le scelte effettuate corrispondono alle indicazioni della legge n. 440 del 1997 ed alle esigenze delle istruzioni scolastiche nell'attuale processo di riforma,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

appare non completamente sufficiente l'entità degli stanziamenti destinati al nuovo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in applicazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Ciò, in considerazione del fatto che questo servizio rappresenta indubbiamente l'aspetto innovativo più qualificante dell'intero processo riformatore;

appare opportuno riservare una quota consistente del Fondo alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, avendo cura di affidare questo servizio al personale dirigente scolastico (ispettori scolastici e presidi) di provata professionalità, trattandosi di servizio di particolare delicatezza, cui sono demandati il monitoraggio e la valutazione del sistema formativo integrato».

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il suddetto schema di parere è posto ai voti e accolto.

**Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 645)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo.

L'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**299<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i dottori Luigi SICILIANI, Lucio SCIALPI, Elena FUMAGALLI, Zeno TENNELLA e Irene PICCILLI della Confindustria.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas: audizione dei rappresentanti della Confindustria**

Interviene il dottor SICILIANI, il quale fa presente che il costo dell'energia, del gas naturale in particolare oltre che dell'elettricità, rappresenta uno svantaggio competitivo per il sistema Italia.

Per eliminare questo svantaggio è necessario liberalizzare il settore assicurando concorrenzialità nell'offerta e regolazione nelle fasi monopolistiche della filiera, riducendo il carico fiscale e parafiscale, dando spazio all'iniziativa privata in ogni segmento del settore. In tale ottica, prosegue l'oratore, il decreto legislativo sul riassetto del mercato interno del gas svolge un ruolo essenziale.

Il provvedimento disciplina – per la prima volta in modo organico – il settore del gas e lo fa sancendo un principio generale di libertà di accesso a tutte le attività, dall'approvvigionamento alla vendita al consumatore finale. In molti aspetti esso crea un sistema più aperto e liberalizzato di quanto preveda la direttiva europea.

I criteri di idoneità sono molto ampi, al di là dei limiti minimi posti dalla direttiva e ciò consentirà alle piccole e medie imprese di accedere al mercato senza dover ricorrere a particolari meccanismi di aggregazione, e aprirà spazio ad un'espansione dei servizi ai clienti finali, anche domestici. Tuttavia le liberalizzazioni non funzionano, ed i prezzi finali non scendono, se a fronte di una domanda ampiamente liberalizzata permangono un'offerta alternativa insufficiente e non adeguatamente pluralistica e un accesso problematico alle reti di trasporto e agli stoccaggi.

Entrando nel merito ed esaminando i punti del decreto legislativo meritevoli di approfondimento, l'oratore osserva che il provvedimento prevede l'entrata in vigore dal 2003 delle cosiddette «norme *antitrust*». In sostanza, nessuna impresa potrà, in via diretta o indiretta, detenere una quota di mercato superiore al 70 per cento nell'approvvigionamento e al 50 per cento nella vendita ai clienti finali.

Il limite pari al 70 per cento sull'approvvigionamento sembra più che altro dettato dalla volontà di lasciare a SNAM un ruolo di fornitore strategico, e date le rigidità del mercato del gas italiano si tratta di una scelta comprensibile. A fronte di una crescente dipendenza da un'offerta estera molto concentrata, non è detto che la polverizzazione dei soggetti acquirenti sia la risposta adeguata.

Appare evidente, però, che un mercato in cui il 70 per cento dell'approvvigionamento può rimanere concentrato nelle mani di un singolo operatore difficilmente si trasformerà in un mercato concorrenziale. A giudizio dell'oratore non è facile, poi, effettuare verifiche quantitative circa le ricadute effettive delle soglie *antitrust*, in quanto è necessario basarsi su dati previsionali e manca nel decreto una precisa definizione degli autoconsumi di gas e del relativo meccanismo di computo nel calcolo delle quote. Ad ogni modo, entrambi i vincoli non paiono particolarmente severi e non sembrano modificare, in valore assoluto, l'attuale situazione. Sfruttando la crescita dei consumi, l'ENI dovrebbe essere in grado di rispettare entrambi i tetti, lasciando a terzi la nuova domanda di gas e realizzando i preannunciati progetti di integrazione verticale nel settore elettrico.

In conclusione, i vincoli *antitrust* non sembrano efficaci nell'assicurare la formazione di un mercato concorrenziale, ragion per cui sarebbe opportuno immaginare soluzioni alternative. Passando alla tematica delle importazioni, il decreto prevede un trattamento asimmetrico delle stesse se provenienti o meno da paesi comunitari, in quanto l'importazione di gas da paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'Industria, mentre l'importazione da paesi dell'Unione è soggetta ad una semplicemente comunicazione.

Nell'ottica di un mercato globale, entrambe le tipologie di importazione dovrebbero essere soggette al medesimo regime di semplice comunicazione.

Ad ogni modo, i requisiti necessari per ottenere le autorizzazioni sono troppo gravosi, in quanto, tra l'altro, si richiede al soggetto importatore la disponibilità di una capacità di stoccaggio strategico pari al 10 per cento delle quantità di gas naturale importato. Analogamente si dovrebbe prevedere che lo stoccaggio strategico, oggi in mano ad ENI, attraverso Agip, sia reso disponibile anche a soggetti terzi importatori.

Sotto questo profilo, prosegue l'oratore, il decreto legislativo non appare sufficientemente incisivo e lascia margini di discrezionalità al soggetto titolare dello stoccaggio. Per ciò che concerne la capacità totale di stoccaggio disponibile – circa 15 miliardi stimati al 2005 – non è chiaro quanta parte verrà destinata alla coltivazione dei giacimenti, quanta alle esigenze di modulazione dei consumi finali, quanta a riserva strategica, funzionale alle importazioni.

Inoltre, le concessioni per lo stoccaggio continuano ad essere strettamente legate a quelle di coltivazione e viene riconosciuto carattere di priorità allo stoccaggio minerario.

Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto prevede poi che i titolari della capacità di stoccaggio ne concedano l'accesso a terzi solo «ove il sistema di cui dispongono abbia idonea capacità e purchè i servizi richiesti siano tecnicamente ed economicamente realizzabili».

In caso di rifiuto, l'utente ne informa l'Autorità per l'Energia, ma non è ben chiaro quali tipi di provvedimenti l'Autorità possa prendere in proposito, a parte quello di informare l'Antitrust nel caso si ravvisino profili anticoncorrenziali. In sintesi, data la centralità assunta dallo stoccaggio nel nuovo sistema, il decreto legislativo dovrebbe disporre che una quota parte dello stoccaggio sia messa esplicitamente a disposizione di soggetti terzi, non necessariamente attraverso trasferimenti proprietari, ma dando comunque concrete garanzie di diritto d'accesso, che consentano agli importatori di soddisfare i vincoli richiesti in termini di capacità di stoccaggio.

Le concessioni di stoccaggio dovranno poter essere separate dalle concessioni di coltivazione, dovrà essere chiarita la destinazione d'uso degli stoccaggi esistenti e dovranno essere specificati gli strumenti a disposizione dell'Autorità in caso di rifiuto di accesso. Lo stoccaggio, prosegue l'oratore, è in funzione strettamente legata all'attività di trasporto e in tale ambito il decreto legislativo sancisce il libero accesso alle reti nazionali.

È inutile negare che tale previsione non è di per sé sufficiente per realizzare un mercato effettivamente concorrenziale, in quanto il punto fondamentale consiste nell'accesso diretto alle fonti di approvvigionamento, attraverso le reti internazionali.

Gli ostacoli giuridici non sono da poco, ma sarebbe necessario fare uno sforzo affinché – circa le modalità di accesso – i gasdotti internazionali siano assimilati alle reti nazionali, nei tratti e per le capacità controllate da società italiane di trasporto. Potrà essere utile l'istituzione, presso

l'Autorità per l'energia, di un registro di contratti di importazione esistenti e la pubblicizzazione delle capacità disponibili nelle reti di trasporto extra nazionali.

Dovrà anche essere favorita la realizzazione di nuove infrastrutture di importazione, agevolandone gli *iter* autorizzativi.

Passando al settore della distribuzione, l'oratore osserva che il decreto legislativo prevede, in stretta analogia con il disegno di legge n. 4014, relativo al riordino dei servizi pubblici locali, la sostituzione del regime di concessione con l'affidamento tramite gara. Si tratta di un principio totalmente condivisibile, in un'ottica di trasparenza e di promozione della concorrenza nell'interesse del consumatore finale.

Per le aziende di distribuzione si apriranno nuove prospettive, ma si imporranno anche cambiamenti impegnativi rispetto alla precedente condizione. La risoluzione anticipata delle concessioni pone, in particolare, un non facile problema di gestione del periodo transitorio. Quali che siano le misure che il Governo ha intenzione di assumere in proposito, sarà essenziale garantire un trattamento paritetico tra pubblico e privato, in particolare per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e fiscali.

Al fine di favorire la formazione di un'offerta realmente pluralistica dovrà poi essere chiaramente riconosciuta ai distributori la possibilità di commercializzare gas anche a clienti idonei che non appartengano all'ambito del proprio sistema di distribuzione o, in altre parole, che non siano fisicamente connessi alle proprie reti.

Il settore della distribuzione è, più in generale, soggetto ad un crescente processo di integrazione orizzontale, fenomeno non condannabile in sé, soprattutto quando consente di cogliere economie di scopo che si riflettano nelle tariffe al consumatore.

Di fatto, l'intero settore delle *public utilities* è oggetto di un processo di liberalizzazione che comporta significative modifiche, non sempre coordinate, degli assetti di ciascun settore e dei rispettivi quadri normativi e regolatori.

È quindi essenziale vigilare affinché non sia consentito ad operatori orizzontalmente integrati di finanziare attività soggette ad un regime di concorrenza con proventi di attività svolte in regime di monopolio.

Ogni sforzo di introduzione della concorrenza potrebbe essere vanificato, infatti, nell'ottica del consumatore finale, dal riconoscimento di *stranded cost*: a tal proposito la Confindustria vede con preoccupazione la possibile individuazione, prevista all'articolo 37, di «eventuali oneri generali afferenti alla trasformazione del settore gas». Tali osservazione è rafforzata da un trattamento «rispettoso» dei contratti di importazione attualmente in essere.

A suo giudizio appare inaccettabile la previsione di un caricamento di tali oneri in tariffa e l'esempio del mercato dell'energia elettrica ha già permesso di constatare come possano essere introdotti meccanismi che neutralizzino per anni le ricadute positive, in termini di prezzo, dell'introduzione della concorrenza.

L'oratore osserva in conclusione che un processo di cambiamento strutturale, come quello che il settore del gas sta per intraprendere, deve essere necessariamente accompagnato da una chiara definizione delle regole, che ove necessarie, devono essere forti, ove non necessarie semplicemente non devono essere previste. Da questo punto di vista, il decreto legislativo non pare equilibrato, soprattutto in quanto non assegna con chiarezza le diverse responsabilità e competenze tra il Ministero dell'industria e l'Autorità per l'Energia. A suo giudizio il ruolo dell'Autorità di settore, rispetto a quanto previsto dalla relativa legge istitutiva e a quanto avvenuto in campo elettrico, risulta decisamente ridimensionato. Ciò è vero soprattutto per quanto riguarda le attività di trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita del gas ai clienti vincolati. Il decreto non consente all'Autorità di definire le relative tariffe in modo indipendente, ma sulla base di criteri definiti dal Ministero dell'industria. Egli osserva invece che in questa fase debba essere garantita la piena autonomia dell'Autorità per l'Energia.

In un mercato strutturalmente difficile come quello del gas in Italia potrà essere opportuno mantenere un ruolo di sorveglianza dell'Autorità di settore anche sulle fasi che non si caratterizzano come monopoli naturali – approvvigionamento e commercializzazione – finché la concorrenza non avrà preso concretamente piede.

Egli mette in guardia però da un eccesso di regolamentazione che, in certi casi, rischia di comportare pesanti e spesso ingiustificati investimenti e imporrebbe rigidità contrattuali, facilmente traducibili in prezzi più elevati per i consumatori finali.

Infine egli auspica che l'emanazione della normativa secondaria prevista dal decreto legislativo avvenga in tempi adeguati ad accelerare il processo di liberalizzazione.

Si apre il dibattito.

Al senatore MACONI, il quale chiede informazioni sui costi imposti dal decreto legislativo, il dottor SICILIANI fa presente che il provvedimento impone requisiti per la autorizzazione eccessivamente gravosi; egli osserva inoltre che lo stoccaggio strategico dovrebbe essere messo a disposizione anche degli altri soggetti operanti nel mercato.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, dopo aver chiesto di conoscere quali ostacoli impediscono l'accesso agli approvvigionamenti internazionali, sollecita un commento sugli elevati profitti realizzati di recente dall'ENI.

Il dottor SICILIANI, tralasciando tale ultima questione, osserva che i mercati dell'energia elettrica e del gas dovrebbero essere completamente aperti, eliminando ogni ostacolo fisico e giuridico, per quanto riguarda il territorio dell'Unione europea. Diversamente, per quanto riguarda i paesi

non appartenenti all'Unione, si pone un problema molto rilevante di reciprocità.

A giudizio del senatore MANTICA, il processo di liberalizzazione del mercato del gas deve tener conto dell'esigenza di tutelare l'enorme patrimonio industriale ed imprenditoriale esistente: in tale contesto egli chiede al rappresentante della Confindustria una valutazione circa l'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra i soggetti pubblici e i soggetti privati, paventando peraltro il rischio di una sostanziale svendita delle aziende.

Il dottor SICILIANI fa presente che la problematica sollevata dal senatore Mantica si inquadra nel più ampio tema della liberalizzazione dei servizi pubblici e che è opportuno prevedere una parità di trattamento, sia per il soggetto pubblico che per il soggetto privato, per ciò che concerne gli aspetti fiscali e patrimoniali. Egli dichiara, peraltro, di condividere la scelta di sostituire il regime della concessione con l'affidamento tramite gara.

Il senatore Athos DE LUCA chiede una valutazione della normativa a tutela della concorrenza laddove si prevede che nessuna impresa possa detenere una quota di mercato superiore al 70 per cento dell'approvvigionamento; egli, inoltre, esprime la preoccupazione che il sistema economico italiano non sia in grado di affrontare un processo radicale di liberalizzazione dei mercati; infine chiede al rappresentante della Confindustria quali vantaggi potranno ottenere dal processo di liberalizzazione gli utenti dei servizi pubblici ovvero le piccole aziende operanti nel settore.

A giudizio del dottor SICILIANI la determinazione di un quadro di regole chiare e definite consentirà un'apertura dei mercati tale da realizzare condizioni basilari per ottenere i massimi vantaggi dalla concorrenza tra le imprese, sia in termini di riduzione delle tariffe sia in termini di sviluppo occupazionale dell'intero comparto.

Il presidente CAPONI ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**437<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) (n. 144)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)

Introduce l'esame il relatore, senatore RIPAMONTI, il quale, dopo aver ricordato le funzioni ed i compiti dell'ISFOL nel campo della formazione professionale, illustra il *curriculum* del professor Michele Colasanto, attuale presidente dell'Istituto, del quale il Governo propone la riconferma. Dato conto dettagliatamente dell'attività scientifica e di ricerca del candidato, propone di esprimere quindi un parere favorevole sulla proposta di nomina, auspicando anche che in futuro l'ISFOL acquisisca specifiche competenze in materia di formazione di tecnici del settore dell'informatica.

Poiché non vi sono dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione sulla proposta del relatore di esprimere un parere favorevole.

Prendono parte alla votazione i senatori: BATTAFARANO, Michele DE LUCA, PAPPALARDO (in sostituzione del senatore DUVA), GRUOSSO, LAURO, MANZI, ROBOL (in sostituzione del senatore MONTAGNINO), Roberto NAPOLI, PELELLA, CASTELLI (in sostituzione del senatore PERUZZOTTI), PIZZINATO (in sostituzione della senatrice PILONI), RIPAMONTI, CÒ (in sostituzione del senatore RUSSO SPENA), SMURAGLIA e GIOVANELLI (in sostituzione del senatore TAPPARO).

La proposta di parere favorevole alla nomina del professor Michele Colasanto alla presidenza dell'ISFOL risulta quindi approvata con 13 voti a favore e 2 astenuti.

**Proposta di nomina del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (n. 147)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)

Introduce l'esame il relatore, senatore GRUOSSO, il quale illustra dettagliatamente il *curriculum* scientifico e professionale del professor Lucio Francario, del quale il Governo propone la nomina alla presidenza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 13 della legge n. 335 del 1995. Nel formulare una proposta di parere favorevole, il relatore si sofferma sull'elevato profilo culturale e professionale del candidato, quale risulta dall'attività svolta; osserva che qualche perplessità potrebbe insorgere con riferimento alla specifica competenza giuridica del professor Francario, prevalentemente nel campo del diritto civile: a tale proposito, osserva che l'idoneità a svolgere il compito di presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione deve essere desunta non soltanto dalle attitudini scientifiche, ma anche dalle esperienze professionali maturate dal candidato in qualità, ad esempio, di presidente della Commissione della CONSOB per le marche dei promotori finanziari e quale amministratore di società commerciali.

Il senatore CASTELLI ricorda che già nel dibattito presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati i rappresentanti della sua parte politica hanno espresso perplessità sul *curriculum* del professor Francario, ritenuto alquanto lacunoso. Le integrazioni di tale documento trasmesse di recente dal Governo non fanno che aumentare le predette perplessità, poiché da esse si può desumere una apprezzabile ampiezza delle cognizioni scientifiche del candidato, ma anche l'inesperienza dello stesso nello specifico campo della previdenza integrativa, per il quale l'esercizio proficuo delle funzioni di vigilanza richiede una conoscenza specialistica di realtà particolarmente complesse. È pertanto da ritenersi che la nomina proposta obbedisce più ad esigenze di natura politica che al fine di assicurare alla Commissione di vigilanza le professionalità necessarie e pertanto il senatore Castelli annuncia il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Il senatore Michele DE LUCA osserva preliminarmente che il decollo del sistema della previdenza integrativa, al quale il Governo ha dedicato meritevolmente grande attenzione, predisponendo apprezzabili misure di promozione e diffusione, dipende in larga misura anche dall'autorevolezza della Commissione di vigilanza, e, in particolare, del suo presidente e dei

suoi organi di governo, nel rapporto con gli ambienti ai quali essa fa riferimento; tale autorevolezza è necessaria sia al fine di scoraggiare comportamenti impropri, sia per radicare rapporti positivi con i soggetti finanziari e con le autorità pubbliche che operano in ambiti contigui a quelli della previdenza integrativa, sia per ispirare fiducia ai potenziali iscritti ai fondi, in termini di garanzie e tutele.

Da queste considerazioni preliminari deriva l'esigenza di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti interessati, ed in particolare del Governo, su una valutazione più approfondita dell'adeguatezza della specifica professionalità del professor Francario rispetto al compito che gli dovrebbe essere affidato. A tale proposito, il senatore Michele De Luca dichiara di condividere la stima diffusa che viene tributata al professor Francario in quanto civilista; le qualità scientifiche e professionali del candidato sono fuori discussione ed è proprio per questo motivo che si pone il dubbio se sia opportuno collocare una personalità caratterizzata da un profilo così elevato in un comparto nel quale le sue capacità non possono essere utilizzate al meglio. In conclusione, esprimendo l'auspicio che il Governo voglia valutare con attenzione i suoi rilievi, il senatore Michele De Luca dichiara che egli non voterà né a favore né contro la proposta di parere formulata dal relatore e che con il suo voto egli intenderà esprimere sia il suo personale apprezzamento per il professor Francario, sia l'auspicio che il sistema di vigilanza sui fondi pensione venga adeguatamente consolidato a garanzia degli utenti.

Il senatore LAURO dichiara, a nome della sua parte politica, che non prenderà parte alla votazione, in segno di protesta nei confronti della scelta del Governo, più attento a perseguire logiche spartitorie che a delineare soluzioni per i problemi del Paese.

Il senatore PELELLA osserva che i rilievi formulati dal senatore Michele De Luca rinviano direttamente ad una riflessione di carattere generale sulla natura dei requisiti richiesti per ricoprire l'incarico di presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

A suo avviso, le indicazioni contenute su questo tema nel decreto legislativo n. 124 del 1993 vanno interpretate nel senso di favorire l'immissione di energie e di capacità nuove nello svolgimento delle attività di vigilanza sui fondi pensione: e a tale riguardo e la lettura del *curriculum* del professor Francario è rassicurante e fa ritenere che il profilo scientifico e professionale del candidato sia tale da garantire capacità adeguate, anche sul versante della credibilità e dell'autorevolezza dell'organo di vigilanza e della sua presidenza, opportunamente evocate nell'intervento del senatore Michele De Luca, ma che sono ascrivibili non solo alla figura del presidente ma anche e soprattutto alle modalità organizzative e funzionali dell'organo nel suo complesso. Non si può non rilevare con positivo apprezzamento la poliedricità delle competenze del candidato, né possono essere sottovalutati, sotto il profilo della specificità della competenza, l'esperienza maturata presso la CONSOB e nel campo imprenditoriale, non-

ché i contributi scientifici in tema di diritto del lavoro e previdenziale. Per tali motivi, il senatore Pelella dichiara che voterà a favore della proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore Roberto NAPOLI, dopo aver osservato che in linea di principio la lettura dei *curricula* dei candidati non si rivela mai esauriente ai fini della valutazione delle proposte di nomina sottoposte al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, dichiara di non condividere le linee portanti del ragionamento svolto con indiscutibile coerenza dal senatore Michele De Luca poiché, a suo avviso, nella valutazione della proposta di nomina alla presidenza di un ente pubblico occorre valutare non soltanto la specifica competenza nelle materie che costituiscono l'ambito di attività dell'ente medesimo, ma soprattutto le capacità manageriali, organizzative e dirigenziali. Per tali motivi, il senatore Roberto Napoli ritiene che il *curriculum* del professor Francario sia da valutare positivamente in relazione al tipo di attività che egli svolgerà, e pertanto annuncia il suo voto favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Prendono parte alla votazione i senatori: BATTAFARANO, Michele DE LUCA, PAPPALARDO (in sostituzione del senatore DUVA), GRUOSSO, MANZI, ROBOL (in sostituzione del senatore MONTAGNINO), Roberto NAPOLI, PELELLA, CASTELLI (in sostituzione del senatore PERUZZOTTI), PIZZINATO (in sostituzione della senatrice PILONI), RIPAMONTI, CÒ (in sostituzione del senatore RUSSO SPENA), e SMURAGLIA.

La proposta di parere favorevole alla nomina del professor Francario alla presidenza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione risulta quindi approvata con 10 voti a favore, 1 contrario e 2 astenuti.

**Schema di decreto legislativo recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego (n. 646)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore BATTAFARANO, relatore, il quale ricorda preliminarmente che il provvedimento all'esame è suddiviso in tre titoli: il primo concerne gli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità giovanile, il secondo opera la revisione della disciplina del cosiddetto «prestito d'onore», mentre il terzo reca disposizioni comuni transitorie e finali.

Le finalità ed i principi generali ai quali si ispira il provvedimento – che costituisce parziale esercizio della delega conferita con l'articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999 – sono elencati all'articolo 1, men-

tre l'articolo 2 relativo all'ambito territoriale di applicazione precisa che le misure in esame sono applicabili non solo nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e 2 dei fondi strutturali europei, recentemente ridefiniti nell'ambito della predisposizione di Agenda 2000, ma anche nelle aree di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro individuate dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanati in attuazione dell'articolo 1 del decreto legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 dello stesso anno. Tale ampliamento dell'ambito di applicazione territoriale costituisce certamente una significativa innovazione rispetto alla precedente disciplina. L'articolo 3 elenca le tipologie dei benefici concedibili ai soggetti ammessi alle agevolazioni e riconducibili ai contributi a fondo perduto, ai mutui agevolati, all'assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative ed alle attività di formazione e qualificazione; l'articolo 4 disciplina le garanzie, mentre all'articolo 5, relativo ai soggetti beneficiari delle misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, viene introdotta, al comma 1, un'ulteriore innovazione rispetto alla disciplina precedente, nel senso di prevedere che il requisito della residenza nei territori rientranti nell'ambito di applicazione è posto con riferimento alla maggioranza dei soci, e non più alla totalità dei medesimi; la stessa disciplina è prevista anche all'articolo 7, comma 1, riguardante i soggetti beneficiari delle misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi, ed all'articolo 9, comma 2, per quel che riguarda la nuova imprenditorialità in agricoltura. Inoltre, lo stesso requisito della residenza è ora posto con riferimento alla data del 1° gennaio 2000 – al comma 2 dell'articolo 5 e al comma 2 dell'articolo 7, nonché al comma 2 dell'articolo 9 – e ciò rappresenta una novità rispetto al vigente termine di riferimento, costituito dal 1° gennaio 1994 ovvero dal 1° gennaio 1999 per le cooperative sociali e dalla data di presentazione della domanda per gli imprenditori agricoli. All'articolo 6, il limite di importo degli investimenti, ai fini dell'ammissibilità del progetto alle agevolazioni previste dal provvedimento, resta immutato, ma essa trova applicazione al netto dell'IVA, con un implicito elevamento del limite precedente; riguardo ai progetti finanziabili delle cooperative sociali, è da rilevare che lo schema di decreto in titolo si riferisce esclusivamente agli investimenti, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a*) e *b*), mentre le disposizioni attualmente vigenti fanno menzione, in forma disgiuntiva, delle attività socio-sanitarie o degli investimenti. Per le predette cooperative il limite posto agli investimenti viene fissato ad un miliardo al netto dell'IVA, nel caso di nuove iniziative ed a lire 500 milioni, sempre al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento nel caso di attività già avviate. Per il settore agricolo, l'articolo 10, comma 2, lettera *a*) dispone che possano essere finanziati gli investimenti nel limite di 2 miliardi di lire, anche in questo caso al netto dell'IVA. Dopo aver ricordato che l'articolo 11, al comma 2, esclude specificamente per i soci svantaggiati delle cooperative sociali il requisito dell'età, il relatore passa ad esaminare gli articoli del titolo II, da 13 a 18, relativi al riordino dell'isti-

tuto del prestito d'onore individuale, sottolineando come esso dal 1996 ad oggi abbia prodotto dei risultati sostanzialmente positivi. Rispetto alla normativa vigente, l'ambito di applicazione del predetto istituto è esteso, in base all'articolo 14, alle zone di cui al nuovo obiettivo n. 2 dei fondi strutturali europei, nonché a tutte le aree di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro individuate dai decreti del Ministro del lavoro sopra ricordati, oltre alle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria. Altra novità, analoga a quella introdotta con l'articolo 5, riguarda il requisito della residenza, posto con riferimento alla data del 1° gennaio 2000, al comma 1 dell'articolo 17, con una modifica della disciplina vigente significativa, in quanto destinata, come per il settore dell'autoimprenditorialità di cui al titolo I, ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari. Inoltre, con gli articoli 19 e 20 l'ambito di applicazione dell'istituto in esame, finora limitato alle iniziative individuali, viene esteso alle società di persone, per le quali il limite di importo complessivo dell'investimento per la realizzazione di progetti di avviamento di attività viene fissato il lire 250 milioni, al netto dell'IVA, mentre lo stesso limite per le attività individuali resta fissato in lire 50 milioni, anch'esso, però, al netto dell'IVA. A tale riguardo il relatore osserva che nel testo trasmesso dal Governo, all'articolo 20, la lettera a) del comma 2 deve essere riformulata, nel senso di prevedere l'esclusione dal finanziamento delle iniziative che prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA, sopprimendo quindi la parola «non» prima dell'altra «superiori»: si tratta infatti di un evidente errore materiale nella trascrizione del testo.

Nel dare conto degli articoli 21 e 22, relativi alle misure in favore dell'autoimpiego in *franchising*, il relatore propone di introdurre, nel testo del parere che verrà formulato, un'osservazione all'articolo 22, per chiarire se a tali tipologie di attività si intenda automaticamente estesa la disciplina dei limiti di importo dell'investimento finanziabile prevista nella nuova disciplina del prestito d'onore per le attività intraprese individualmente o da società di persone.

Il titolo III reca, come si è detto, norme comuni per la disciplina oggetto dello schema di decreto legislativo in titolo: in particolare, l'articolo 23 conferma la competenza della società Sviluppo Italia S.p.A. alla gestione degli istituti in esame, che, come prevede il decreto legislativo n. 112 del 1998 – e non del 1993, come erroneamente indicato al comma 2 dell'articolo 24 – non rientrano tra le materia oggetto di trasferimento di competenze amministrative alle Regioni, ai sensi della legge n. 59 del 1997. Nello stesso articolo 23, al comma 2, si prevede che la predetta Società Sviluppo Italia agisca in regime concessorio, stipulando apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il relatore osserva poi, con riferimento all'articolo 24, nel quale è prevista l'emanazione di specifici decreti ministeriali per definire criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dallo schema di decreto legislativo all'esame, che occorrerebbe comunque chiarire l'immediata operatività delle innovazioni legislative introdotte con il provvedi-

mento il titolo, indipendentemente dall'entrata in vigore delle norme di attuazione.

In conclusione, dopo aver ricordato che l'articolo 26 prevede una relazione annuale al Parlamento del Ministro del tesoro sull'attuazione delle misure incentivanti previste dalla nuova normativa, il relatore osserva che, in linea generale, il provvedimento all'esame rilancia in modo incisivo l'intera tematica degli incentivi all'autoimprenditorialità ed all'autoimpiego, ampliando in modo significativo la platea dei beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione delle nuove norme. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole integrato con le osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il senatore LAURO osserva che dal testo dello schema di decreto legislativo in titolo non si evince con chiarezza se sia stato attuato il principio di delega, di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 144 del 1999, nella parte in cui si fa obbligo al legislatore delegato di tenere conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure adottate ai fini dell'inserimento lavorativo; ove si intenda, da parte del Governo, esaurire l'esercizio della delega relativa agli incentivi all'occupazione con l'adozione dello schema di decreto legislativo in titolo, si dovrebbe rilevare una preoccupante inosservanza dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge di delega. Chiede inoltre se sia pervenuto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il parere da ultimo richiamato dal senatore Lauro non è ancora pervenuto, ricorda che l'articolo 45 della legge n. 144 del 1999 prevede esplicitamente che il Governo possa esercitare la delega ivi conferita con uno o più decreti legislativi; peraltro il senatore Lauro potrà esprimere i suoi dubbi al rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4470) Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'8 marzo 2000.

Il senatore LAURO sottolinea l'opportunità di una risposta nell'ambito del provvedimento in esame in ordine alla questione dei lavoratori cosiddetti «precoci», con riferimento, in particolare, alla situazione dei lavo-

ratori delle aziende in crisi, richiamando l'attenzione sulla condizione di grave precarietà determinatasi presso l'Alenia.

Dopo aver rilevato come gli impegni assunti dal ministro Salvi per porre rimedio agli errori compiuti al riguardo, che sono stati dallo stesso riconosciuti, siano stati finora disattesi, si riserva di illustrare nel prosieguo dell'esame uno specifico ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**404<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE**(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati**(2149) DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva**(2687) RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico**(3071) CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici**(4147) SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti**(4188) BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico**(4315) SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare***– e petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti***(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il disegno di legge approvato dalla Camera, secondo il senatore RESCAGLIO, consegue importanti obiettivi di tutela della salute delle popo-

lazioni e dei lavoratori, mediante la riduzione dei rischi di inquinamento elettromagnetico e la salvaguardia dei valori ambientali: nelle piccole comunità, spesso non dotate di strumenti adeguati ad affrontare tali importanti problematiche, si attende l'intervento legislativo per offrire una risposta dell'apparato pubblico a diffusi timori della cittadinanza.

Tale risposta passa per le definizioni di limite di esposizione, valore di attenzione ed obiettivo di qualità contenute nell'articolo 3; compito dello Stato è la determinazione di tali parametri, ma anche la promozione della ricerca nel settore e della sperimentazione tecnico-scientifica. La spiegazione dei livelli di rischio chiama in causa la funzione di educazione ambientale di cui all'articolo 11: essa non può limitarsi alla scuola, ma deve anche coinvolgere i gruppi ambientalisti e culturali che svolgono un'importante funzione nel porgere alla popolazione le tematiche di salvaguardia e di tutela dei valori umani, sociali ed ambientali. Indicativo dell'estrema ampiezza delle tematiche interessate dalla legge è anche il ruolo attribuito ad un ampio numero di ministeri; eppure un concerto con tutte le istituzioni esistenti sul territorio (a partire dalle autonomie locali) consentirebbe di evitare tensioni in sede applicativa, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 10: significativamente, i poteri attribuiti alle regioni sono molto incisivi e dal comma 6 del medesimo articolo discende la disattivazione degli impianti non autorizzati.

Il ruolo dei comuni, nel meccanismo autorizzativo degli impianti, deve considerare l'esigenza di professionalità adeguate ad un livello amministrativo che spesso non dispone di un ammontare considerevole di risorse; dopo aver apprezzato le norme concernenti l'etichettatura degli apparecchi di uso domestico, l'oratore conclude auspicando che le sanzioni si ispirino a criteri di giustizia, senza compromessi dettati dall'esigenza di salvaguardare determinate attività economiche.

Interviene poi il senatore LASAGNA, che lamenta l'assai marginale trattazione, all'articolo 7 del testo approvato dalla Camera, degli impianti di uso militare: essi incidono notevolmente sulla vita e sulla salute di molti cittadini, come dimostra l'invasione elettromagnetica del mar ligure da parte dei *radar* costieri, che danneggiano anche il sistema satellitare di rotta navale; in proposito, auspica che il responsabile di tale struttura *radar* sia incluso nelle audizioni informali da svolgersi a partire dalla settimana prossima.

Il disegno di legge n. 4273, lungi dall'essere di avanguardia, mantiene indefinite notevoli questioni di ordine generale alle quali si ricollega la tutela dei cittadini dalle onde elettromagnetiche: esso non affronta la questione – già risolta in molti altri Stati dell'Unione europea, dove il cablaggio da decenni si sviluppa sottoterra – dell'interramento dei cavi elettrici, che corrono ancora oggi per via area nelle vicinanze di insediamenti abitativi. Un processo di interramento di tali cavi, entro un periodo di dieci-quindici anni, dovrebbe entrare a far parte delle condizioni contrattuali di stipula con le società di distribuzione elettrica: eppure un Governo a componente Verde non ritiene di dover sostenere tale soluzione, la cui

praticabilità dovrebbe anch'essa essere oggetto di specifiche audizioni informali.

Il presidente GIOVANELLI, nel dichiarare chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti sottolineando innanzitutto l'ampia disponibilità emersa ad approvare in tempi ragionevolmente rapidi una legge-quadro in materia di protezione dall'inquinamento elettromagnetico; inoltre, ad eccezione dell'ultimo intervento, tutti gli oratori si sono mossi sostanzialmente in linea con i principi fondamentali del disegno di legge n. 4273. Va ricordato a questo punto che la normativa fissata in materia a livello comunitario è assai meno restrittiva di quella vigente già oggi in Italia, per cui approvando la normativa in titolo il Paese si troverebbe sicuramente all'avanguardia. Non sono stati registrati significativi contrasti, inoltre, sull'opportunità di approvare una legge-quadro che, nel fissare alcuni importanti punti di riferimento, lasci la possibilità di definire le questioni aperte strada facendo. D'altra parte il Governo ha il diritto-dovere di occuparsi della tutela della salute della popolazione e, dal canto loro, le autorità sanitarie hanno già la possibilità di intervenire.

Il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento si basa sul principio di precauzione, riconoscendo tanto allo Stato quanto alle Regioni il compito di intervenire a tutela della salute dei cittadini. Va considerato a questo punto che fissando – come è stato suggerito da qualcuno – precisi limiti minimi e massimi di esposizione, si potrebbe dar luogo a problemi maggiori di quanti se ne potrebbero risolvere; difatti, in un regime di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, indicare in questa sede grandezze precise potrebbe non essere opportuno, mentre appare preferibile delegare tale compito al Governo, adottando eventualmente nel frattempo un ordine del giorno. In ogni caso tale delicata questione verrà affrontata in sede di esame degli emendamenti.

Per ciò che concerne l'obiezione di chi ritiene preferibile non effettuare distinzioni per quanto riguarda i limiti di esposizione fra cittadini e lavoratori, va tenuto conto del fatto che vi sono attività lavorative che comportano un'esposizione maggiore ai campi elettromagnetici, per cui sembra congruo distinguere la situazione di chi è soggetto ad un'esposizione occasionale da quella di coloro che sono esposti abitualmente a fonti inquinanti.

Dopo aver manifestato la sua personale disponibilità ad esaminare eventuali proposte emendative volte a modificare le norme di cui all'articolo 6 relative all'istituzione del Comitato interministeriale, nonché miranti a precisare meglio le competenze delle Arpa e delle Autorità sanitarie, il Relatore si sofferma sulla questione dei costi del risanamento che è stata affrontata in modo particolarmente equilibrato dalla Camera dei deputati. D'altra parte, non sembra neanche opportuno scegliere sin d'ora l'opzione che vede nell'interramento degli elettrodotti la soluzione migliore, dal momento che non è affatto escluso che in futuro vengano individuate strade più convenienti per tutelare la salute dei cittadini. Ragionevoli appaiono anche i tempi previsti dal disegno di legge n. 4273 per il

risanamento, mentre occorre che sia a tutti chiaro che il riferimento agli obiettivi di qualità non può essere letto in chiave sanitaria.

Il sottosegretario CALZOLAIO, nel ringraziare i senatori intervenuti, assicura in primo luogo che il Governo terrà un atteggiamento sinceramente collaborativo nella fase di esame degli emendamenti; un clima proficuamente costruttivo è senz'altro facile da realizzare anche per il fatto che le scelte di fondo che informano il disegno di legge n. 4273 sono state condivise pressoché da tutti, al di là degli schieramenti politici. Difatti, anche la discussione svoltasi presso la Camera dei deputati non ha visto rigide distinzioni tra maggioranza ed opposizione, nella generale convinzione che sia necessario varare quanto prima una normativa organica volta a prevenire e ridurre gli effetti dell'inquinamento elettromagnetico tanto nel breve quanto nel lungo periodo. È stato così possibile approvare, da parte dell'altro ramo del Parlamento, una normativa contraddistinta, innanzitutto, dalla presenza di importanti definizioni volte a creare un quadro di certezza per i cittadini, una normativa che mira ad affrontare non soltanto le questioni concernenti gli effetti a breve termine, e cioè quelli acuti, dell'esposizione ai campi elettromagnetici – su cui la ricerca scientifica ha consentito di pervenire a determinazioni abbastanza univoche – ma anche quelli a medio-lungo termine, sui quali non vi è ancora nulla di certo sul piano medico-scientifico. È però necessario ispirarsi, nella predisposizione di una legge quadro, al principio di cautela, tenendo conto anche del fatto che a livello comunitario si è preferito non affrontare per il momento la tematica degli effetti a medio-lungo termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici, intendendo così lasciare ad ogni Stato membro piena libertà in ordine a tale delicatissima questione, in attesa di poter disporre di dati scientifici contraddistinti da maggiore certezza.

Il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento fa riferimento, pertanto, innanzitutto ai limiti di inquinamento, che riguardano le situazioni suscettibili di determinare conseguenze acute, e quindi a breve termine, sulla salute umana. Il testo in questione tocca poi il tema dei valori di attenzione, che hanno rilievo per i possibili effetti a lungo termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici mentre, da ultimo, gli obiettivi di qualità non sono finalizzati a porre alcun obbligo, intendendosi semplicemente con essi indicare l'esigenza di fare quanto più è possibile, specie nell'opera di risanamento.

Con riferimento poi alla proposta del senatore Lasagna di disporre sin d'ora l'interramento degli elettrodotti nella fase di risanamento, occorre tener conto del fatto che non vi sono, al momento, certezze sulla opportunità di una simile scelta, in quanto non è affatto detto che per certe frequenze l'interramento dei cavi rappresenti la soluzione migliore. È pertanto preferibile non effettuare in questo momento scelte definitive dal punto di vista tecnico, lasciando aperta la possibilità di individuare, strada facendo, le soluzioni più idonee.

Il Governo, ad ogni modo, ribadisce la piena disponibilità a prendere in considerazione le più diverse proposte emendative che saranno presen-

tate, nella certezza che da parte di tutti sono condivise le scelte di fondo già effettuate nella messa a punto del disegno di legge n. 4273, ispirate all'esigenza di intervenire quanto prima in ossequio al principio di cautela. Assai confortante, da questo punto di vista, è l'atteggiamento assolutamente costruttivo di tutte le forze politiche che si è registrato presso l'altro ramo del Parlamento, atteggiamento che è auspicabile caratterizzi anche l'esame della normativa da parte del Senato.

Per ciò che riguarda la questione della fissazione dei limiti di esposizione nell'ambito della normativa in esame, sarebbe opportuno tener conto del fatto che presso la Camera dei deputati, proprio in ossequio all'esigenza di vincolare in qualche modo il Governo ma senza effettuare sin d'ora scelte eccessivamente rigide e quindi premature, si è deciso di approvare un atto di indirizzo che impegnasse il Governo a predisporre prima ancora della conclusione dell'*iter* del provvedimento legislativo schemi di decreto recanti i valori limite. Al riguardo, sarebbe opportuno che il Senato si pronunciasse su tale scelta, adottando eventualmente a sua volta un atto di indirizzo che indichi all'Esecutivo la strada da percorrere.

Dopo aver ricordato che in ben 17 regioni le Arpa sono già pienamente operative e che nel 1999 sono state effettuate già alcune decine di migliaia di controlli, il rappresentante del Governo conclude auspicando che la normativa in titolo venga approvata quanto prima dal Senato, anche in considerazione del fatto che la parte sanzionatoria della normativa in materia di prevenzione e protezione dall'inquinamento elettromagnetico necessita di una legittimazione di fonte legislativa.

Il presidente GIOVANELLI avverte che durante le prossime due settimane saranno svolte alcune audizioni informali, tenendo conto dei suggerimenti dei diversi Gruppi.

Non facendosi osservazioni il disegno di legge n. 4273 viene quindi scelto come testo base per la discussione degli emendamenti ed il termine per la presentazione di questi ultimi viene fissato per le ore 18 di giovedì 30 marzo p.v.

Il seguito della discussione viene rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**69<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PIANETTA**

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

In apertura di seduta, il senatore MIGNONE consegna al presidente Pianetta copia della lettera da lui indirizzata al Presidente del Senato con la quale chiede formalmente la costituzione di una Commissione di indagine, ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento del Senato, in riferimento alle dichiarazioni rese nella seduta dell'8 marzo scorso dal senatore Di Orio.

Il presidente PIANETTA prende atto.

**Esame dello schema di relazione sullo stato di attuazione della Carta dei servizi nelle strutture sanitarie**

(Discussione e approvazione)

Il relatore BORTOLOTTO illustra i contenuti dello schema di relazione in titolo, rilevando come l'indagine condotta tenga conto ed integri i dati raccolti dal Ministero della sanità in ordine all'attuazione della Carta dei servizi, la quale, contenendo l'indicazione dei servizi offerti dalla struttura sanitaria con i relativi *standards* di efficienza e i connessi tempi di attesa, dovrebbe rappresentare lo strumento cardine per realizzare la partecipazione ed il controllo degli utenti e nello stesso tempo costituire un insieme di impegni che, per il loro assolvimento, richiedono il coinvolgimento dell'intera azienda. Dai dati ministeriali emergeva una situazione assai positiva per quanto concerne l'adozione della Carta dei servizi, che è stata in effetti adottata dalla quasi totalità delle aziende sanitarie: l'indagine condotta dal gruppo di lavoro della Commissione si è peraltro proposta di verificare l'attuazione sostanziale della Carta e l'effettivo contributo assicurato per un concreto miglioramento dei servizi. A tal fine è stato inviato alle aziende USL, alle aziende ospedaliere, ai policlinici, agli istituti

di ricerca e cura a carattere scientifico, nonché ad un campione di cliniche private accreditate, un sintetico questionario, incentrato sui seguenti punti: data dell'ultimo aggiornamento della Carta dei servizi; relazione tra l'adozione della Carta e lo svolgimento della Conferenza dei servizi; livelli di assistenza aggiuntivi al Piano sanitario nazionale; eventuali intese raggiunte con le associazioni dei cittadini e servizi eventualmente modificati attraverso il rapporto con tali associazioni; numero dei reclami annualmente censiti; eventuale applicazione e relative modalità del *bonus* a favore dei cittadini per mancata prestazione; attivazione della Commissione mista conciliativa; approvazione dei regolamenti aziendali previsti rispettivamente dalla legge per la trasparenza degli atti amministrativi e dalla legge per la tutela della *privacy*.

Il senatore Bortolotto illustra quindi le risultanze che emergono da un'analisi delle risposte pervenute, pari complessivamente al 94% delle strutture interpellate. Il primo elemento da sottolineare è il consolidamento del processo di adozione e aggiornamento della Carta nel corso degli ultimi anni; tale dato, sicuramente positivo, deve tuttavia essere letto prendendo in considerazione alcuni elementi che consentono di individuare il percorso seguito per l'aggiornamento della Carta. In questa prospettiva, la Conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 502 del 1992 dovrebbe costituire un momento fondamentale per il confronto e la verifica delle linee strategiche aziendali e per la crescita di quella cultura delle relazioni assolutamente necessaria per dare vita a processi di partecipazione. I dati concernenti la relazione temporale tra lo svolgimento della Conferenza dei servizi e l'adozione o l'aggiornamento della Carta non sono tuttavia soddisfacenti, giacché quest'ultima è stata adottata o aggiornata dopo la convocazione della Conferenza solo nel 27% dei casi. Inoltre ben l'86% delle aziende non ha introdotto livelli di assistenza aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Piano sanitario nazionale, mentre solo il 26% delle aziende nel settore pubblico (e il 27,5% per quanto concerne il campione di aziende private accreditate) ha raggiunto intese con le associazioni dei cittadini su un numero di argomenti pari o superiore a quattro; tali percentuali non variano in misura significativa per quel che riguarda il numero dei servizi modificati attraverso il rapporto con le associazioni dei cittadini.

Le risposte acquisite indicano inoltre che la Commissione mista conciliativa è stata attivata soltanto nel 25% delle strutture, mentre l'applicazione del *bonus* per mancata erogazione della prestazione, pur previsto dalle linee guida ministeriali, è stata attivata solo dal 14% delle aziende. A tale ultimo riguardo il senatore Bortolotto osserva che se l'usuale giustificazione delle aziende per tale insufficiente attivazione del *bonus* è quella della mancanza di fondi specificamente dedicati nel bilancio aziendale, d'altra parte sarebbe forse opportuno prevedere meccanismi di responsabilizzazione degli operatori in caso di mancata erogazione di servizi che dipenda da errori o disfunzioni a loro imputabili.

L'indagine ha poi permesso di appurare che i regolamenti aziendali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e dalla legge n. 675 del 1996 sono

stati approvati rispettivamente dal 75% e dal 42% delle aziende, il che dimostra inequivocabilmente la lentezza con cui si concretizzano nella pubblica amministrazione i processi volti ad introdurre strumenti a tutela dei diritti dei cittadini.

In conclusione, il senatore Bortolotto ritiene che l'indagine ha consentito di verificare che il processo di approvazione delle Carte dei servizi ha raggiunto livelli sicuramente positivi, progredendo forse in parallelo con il processo di aziendalizzazione. Se indubbiamente alcuni indicatori segnalano una sofferenza nel processo di costruzione di un nuovo rapporto con i cittadini ed una inadempienza di norme strettamente correlate non solo all'approvazione della Carta, ma più in generale alla gestione dei meccanismi di partecipazione, tutela ed accesso, emerge tuttavia – in una percentuale intorno al 20% delle aziende – un processo positivo in cui avanzano di pari passo i percorsi di verifica aziendale, di partecipazione e di applicazione degli strumenti di tutela.

Terminata l'illustrazione del relatore, il Presidente dichiara aperta la discussione.

La senatrice DANIELE GALDI sottolinea l'esigenza – peraltro indicata anche nelle conclusioni dello schema di relazione in esame – di effettuare un'analisi dei dati raccolti aggregati per Regione: ciò consentirebbe un maggiore grado di visibilità dei risultati emersi utile, ai fini delle iniziative che la Commissione riterrà di adottare per migliorare la situazione esistente.

Il senatore CAMERINI, sottolineata l'importanza dei meccanismi di verifica e correzione delle modalità di erogazione dei servizi previsti dalla Carta, pone quesiti concernenti: i criteri con cui è stato scelto il campione delle cliniche private accreditate oggetto dell'indagine; il grado di coinvolgimento delle associazioni degli utenti; il *bonus* per mancata prestazione; i livelli assistenziali aggiuntivi; la qualità del foglio di dimissione dei pazienti; il numero dei reclami e l'indice di gradimento delle prestazioni.

La senatrice BERNASCONI, dopo aver posto un quesito circa il valore di attendibilità che può essere assegnato alle riposte fornite dalle aziende sanitarie, rileva che dall'indagine condotta emerge sostanzialmente un quadro in cui se quasi tutte le aziende hanno adottato la Carta dei servizi, solo una minoranza l'ha però concretamente attuata, soprattutto per quanto concerne punti qualificanti quali il rapporto di partecipazione con le associazioni degli utenti e l'attivazione del *bonus* per mancata prestazione. Condivide inoltre l'esigenza di effettuare un'analisi dei dati aggregati per Regione e sottolinea l'opportunità di trasmettere alle competenti autorità alcuni dati emersi dall'indagine, quali ad esempio quelli relativi alla insufficiente attuazione della legge a tutela della *privacy*.

Il senatore DE ANNA, congratulatosi con il relatore per l'ampia e completa relazione, domanda se l'inchiesta svolta ponga in evidenza sostanziali differenze tra strutture private e strutture pubbliche nella materia presa in considerazione.

Il senatore MIGNONE rappresenta l'opportunità di interessare il Ministero dell'università e il Ministero della sanità affinché siano sanati i ritardi e gli inadempimenti evidenziati per quanto concerne gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e i policlinici universitari in ordine alla convocazione della Conferenza dei servizi e alla costituzione della Commissione mista conciliativa. È inoltre a suo giudizio condivisibile il suggerimento di procedere ad un'analisi aggregata per Regioni dei dati acquisiti e di porre in essere, da parte della Commissione, iniziative utili a rendere omogeneo sull'intero territorio nazionale il livello di assistenza.

Il senatore MONTELEONE, complimentatosi con il relatore, concorda sulla opportunità, segnalata nelle valutazioni finali dello schema di relazione in esame, di procedere ad un'ulteriore verifica dei dati raccolti, utile anche al fine di chiarire alcuni contrasti che sembrano emergere, con particolare riferimento a quelli relativi alla mancata convocazione delle Conferenze dei servizi, da un lato, e quelli, assai meno positivi, che concernono adempimenti caratterizzati da maggiore concretezza e minor effetto di immagine.

Intervenendo in risposta ai quesiti posti, il senatore BORTOLOTTO sottolinea il rilievo che rivestono i rapporti con l'utenza al fine di garantire una soddisfacente efficienza dei servizi erogati dalle strutture sanitarie, e chiarisce che per quanto concerne le cliniche private accreditate l'indagine ha fatto riferimento ad un campione, individuato con criteri di localizzazione e di dimensione delle strutture, tendenzialmente rappresentativo della peraltro amplissima realtà del settore privato. Quanto all'attendibilità delle risposte pervenute, va considerato che il questionario conteneva poche, precise domande poste in modo tale da comportare risposte puntuali e non evasive: in effetti è legittimo ritenere che le risposte acquisite consentano di tracciare un quadro corrispondente alla realtà effettiva, circostanza che è risultata confermata nei sopralluoghi che sono stati effettuati presso alcune aziende. Circa invece i livelli di assistenza aggiuntivi – peraltro assicurati da poche aziende – e la qualità del foglio di dimissioni, si tratta di informazioni troppo dettagliate per poter essere acquisite nell'ambito di un'indagine piuttosto estesa per quanto attiene al numero delle strutture interessate.

Complessivamente – continua il relatore – appare eccessivo ritenere che si è di fronte ad un'ampia disapplicazione della Carta: in realtà, una percentuale pari a circa il 25% delle aziende ha operato in maniera assolutamente positiva mentre, per quanto concerne le restanti, se è vero che si registrano ritardi su alcuni punti qualificanti, è lecito d'altro canto sperare che essi possano essere colmati giacché il sistema attraversa an-

cora una fase di positiva evoluzione. Egli si dichiara poi d'accordo sull'opportunità di segnalare alcune specifiche risultanze emerse alle competenti autorità, e rileva come dall'indagine non emergano molte differenze tra i comportamenti delle strutture private e quelli delle strutture pubbliche, le quali in particolare presentano dati leggermente superiori per quanto riguarda il grado di attuazione della Carta ed il livello di rapporti con le associazioni degli utenti.

Infine il senatore Bortolotto esprime un ringraziamento al dottor Francesco Prost e alla dottoressa Maria Degli Esposti, collaboratori esterni della Commissione, per il validissimo contributo fornito all'inchiesta.

In un breve intervento il presidente PIANETTA, espresso apprezzamento per il lavoro compiuto dal gruppo di lavoro e lo schema di relazione elaborato, si dichiara d'accordo sulle indicazioni prospettate in ordine all'approfondimento del filone di indagine in oggetto, che riveste un particolare rilievo per il miglioramento dei servizi sanitari ed a suo giudizio dovrebbe trovare prosecuzione anche nella prossima legislatura.

La Commissione approva quindi all'unanimità lo schema di relazione in titolo, allegato al presente resoconto, nonché la proposta di trasmettere alle autorità competenti le risultanze emerse dall'indagine condotta per quanto attiene specifici ambiti di interesse dell'amministrazione pubblica.

*La seduta termina alle ore 16,15.*









































































**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**201<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BEDIN**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore PAPPALARDO riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, il quale è volto a recepire la direttiva 98/30/CE relativa al mercato interno del gas. Tale direttiva, analogamente alla direttiva sull'energia elettrica già recepita, tiene conto delle peculiarità che caratterizzano i vari Stati europei introducendo delle regole volte a favorire la concorrenza nel settore salvaguardando tuttavia l'esigenza di garantire gli obblighi connessi all'esercizio del servizio pubblico, i quali giustificano tra l'altro talune deroghe temporanee in materia di regimi contrattuali per l'approvvigionamento di gas naturale. La direttiva è altresì ispirata al principio di sussidiarietà, limitandosi a dettare dei criteri generali e lasciando taluni margini di flessibilità agli Stati membri.

Illustrando le caratteristiche del mercato del gas nei vari Stati membri dell'Unione, l'oratore rileva che pressoché ovunque, salvo che in Gran Bretagna, che ha proceduto ad un'ampia liberalizzazione, sono presenti enti pubblici che controllano quote ragguardevoli del mercato. In Germania, ad esempio, esiste un gruppo integrato che gestisce la rete ed i contratti sono negoziati di volta in volta, non esiste una autorità specificamente competente per l'energia né l'obbligo di pubblicare le tariffe. In sede di recepimento della direttiva la Germania ha previsto la semplice separazione contabile senza richiedere, come altri Stati, anche la separazione gestionale delle attività inerenti al gas. In Francia il fabbisogno del gas è controllato da un gruppo statale e, per legge, è previsto il monopolio delle importazioni. Tale paese, a differenza della Germania, è orientato ad introdurre un sistema basato sulle tariffe. In Spagna esiste

un gruppo che cura l'approvvigionamento e la rete di trasporto e con la legge di recepimento della direttiva è stata anche istituita una commissione nazionale incaricata di disciplinare il mercato energetico. A differenza che in Francia e in Germania è prevista la separazione societaria, oltre che contabile e gestionale fra i soggetti titolari, rispettivamente, del trasporto, della distribuzione e del commercio del gas. Nei Paesi Bassi, infine, opera una società posseduta paritariamente da soggetti privati e dallo Stato ed in sede di attuazione della direttiva è stata prevista l'applicazione del sistema dell'accesso negoziato.

Soffermandosi sulla descrizione della direttiva 98/30/CE, il relatore rileva come essa riconosca una potestà statale ai fini del rispetto degli obblighi connessi all'esercizio del servizio pubblico per quanto attiene ai profili della sicurezza, alla garanzia degli approvvigionamenti, alla verifica della qualità e del prezzo delle forniture ed alla protezione dell'ambiente. La direttiva impone altresì l'obbligo della separazione e della trasparenza della contabilità delle imprese che gestiscono il gas naturale e lascia liberi gli Stati membri in merito alla disciplina dell'accesso alla rete, che può avvenire su base negoziata ovvero in regime regolamentato. Il regime regolamentato presuppone che lo Stato definisca delle tariffe per l'uso della rete, le quali sono determinanti anche ai fini della definizione del prezzo del gas per i clienti finali.

Fra i principi introdotti dalla normativa comunitaria figura inoltre la graduale ma obbligatoria apertura di quote minime del mercato – in due fasi, di cinque e dieci anni – nei confronti dei cosiddetti clienti idonei: società di distribuzione e altre imprese. Gli Stati sono altresì obbligati ad istituire delle autorità indipendenti chiamate a svolgere un'azione di arbitrato in merito a controversie inerenti all'accesso al mercato ed ai rapporti transfrontalieri. Misure di salvaguardia disciplinano situazioni particolari quali crisi energetiche o eventuali posizioni di dipendenza di uno Stato membro da un solo fornitore estero. Le disposizioni comunitarie tutelano infine la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Passando ad illustrare il testo dello schema di decreto legislativo l'oratore osserva come in taluni casi si preveda una liberalizzazione più ampia di quella imposta dalle prescrizioni comunitarie, procedendo altresì ad una scomposizione dell'attuale monopolista, il gruppo ENI-SNAM, cui viene imposta la separazione sia contabile sia gestionale dei vari comparti rispettivamente dedicati all'approvvigionamento, al trasporto, al dispacciamento e alla distribuzione del gas.

Rilevando la complessiva adeguatezza del provvedimento in titolo a recepire la direttiva 98/30/CE il relatore evidenzia tuttavia una lacuna attinente all'applicazione delle norme sulla salvaguardia ambientale che gli Stati sono chiamati ad adottare affinché siano rispettate dalle società che gestiscono il mercato del gas.

L'oratore osserva altresì che, nell'ambito delle alternative previste dalla direttiva, sono state esercitate delle opzioni che suscitano qualche perplessità. La disposizione che prevede, ad esempio, che dal 2003 vi saranno solamente clienti idonei, che negoziano l'acquisto del gas senza ba-

sarsi su tariffe prefissate, non è richiesta dalla direttiva, appare disomogenea rispetto a quanto previsto nell'ambito della disciplina sul mercato dell'energia elettrica e potrebbe comportare una penalizzazione degli utenti che risiedono nelle aree meno coperte dalla rete di distribuzione. Un'eccessiva liberalizzazione potrebbe in altri termini accrescere il divario, in un settore strategico per l'economia come quello dell'energia, fra le varie aree del paese. Tale rilievo è stato sollevato anche dal Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel corso di un'audizione presso l'altro ramo del Parlamento.

Talune disposizioni del decreto legislativo appaiono inoltre eccessivamente generiche, giacché non precisano gli adempimenti necessari per dare concretamente attuazione alle norme della direttiva. L'articolo 29, comma 1, ad esempio, costituisce sostanzialmente una parafrasi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva senza precisare le procedure e le competenze delle varie amministrazioni che intervengono nel rilascio di autorizzazioni o concessioni.

L'oratore propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli con i rilievi suddetti.

Il presidente BEDIN ringrazia il relatore per l'esposizione esprimendo particolare apprezzamento per l'illustrazione dei profili comparati.

Il relatore BESOSTRI sottolinea l'esigenza di coordinare le disposizioni del provvedimento in titolo con le disposizioni di tenore analogo contenute nel disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali, licenziato dalla 1<sup>a</sup> Commissione, procedendo eventualmente ad uno stralcio di queste ultime. La disciplina organica del mercato del gas dovrebbe infatti essere più opportunamente inserita nello schema di decreto legislativo in esame, che recepisce la direttiva applicabile al settore, analogamente a quanto si è fatto a proposito del mercato dell'energia elettrica. Il provvedimento in titolo sembra inoltre introdurre una liberalizzazione limitata in quanto determina dei monopoli comunali, non contemplando la facoltà degli utenti di allacciarsi alla rete delle società che gestiscono il gas nei comuni limitrofi né la possibilità di realizzare forme di concorrenza fra fonti energetiche alternative. Tale prospettiva dovrebbe essere invece incentivata considerando l'alta dipendenza dell'Italia dal gas naturale sia in termini assoluti sia perché il maggior volume viene fornito da due soli paesi, l'Algeria e la Russia. A tal proposito lo schema di decreto legislativo in esame appare carente in termini di scelte di politica industriale, laddove avrebbe potuto contribuire a ridurre la dipendenza italiana prevedendo altresì misure per la promozione degli impianti di liquefazione del gas.

L'oratore aggiunge che l'attuale formulazione dell'articolo 14, comma 4, che vieta di partecipare alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas alle società che, in Italia e all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtù di procedure di affidamento diretto, potrebbe costituire una violazione della normativa comunitaria sulla concorrenza. Appare inoltre contraddittorio qualificare come servizio pubblico

l'attività di distribuzione del gas, ai sensi dell'articolo 14, e non prevedere, come opportunamente rilevato dal relatore Pappalardo, la facoltà di accedere in qualità di clienti vincolati sulla base di tariffe prefissate.

Il senatore MAGNALBÒ condivide l'osservazione del senatore Besostri in merito all'esigenza di stralciare dal disegno di legge n. 4014, le disposizioni che si sovrappongono con quelle dell'articolo 14, comma 2, del provvedimento in titolo. Al riguardo si pone altresì l'esigenza di un coordinamento tra i due provvedimenti per quanto attiene alle disposizioni transitorie e alle deroghe applicabili alla disciplina sul mercato del gas.

Rilevando come le carte geologiche mostrino la presenza di cospicui giacimenti in Italia, l'oratore evidenzia infine le opportunità di riprendere le azioni di prospezione e monitoraggio che furono avviate già negli anni '60 e '70.

Il senatore LO CURZIO osserva come gli articoli 35, sulle competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e 36, sugli adempimenti necessari al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e di disciplinare la fase di transizione, trascurino il profilo della salvaguardia ambientale. Impianti di liquefazione ed altre strutture connesse al trasporto e alla distribuzione del gas – come dimostra anche l'esperienza degli impianti presenti in Sicilia – costituiscono infatti dei sensibili fattori di rischio per i territori abitativi ed agricoli e concorrono a deturpare il paesaggio. Al riguardo sarebbe opportuno introdurre nel provvedimento in titolo opportune misure inerenti ai controlli ed alla prevenzione.

Il senatore BORTOLOTTO esprime apprezzamento per le osservazioni del relatore concernenti l'esigenza di rispettare le prescrizioni della direttiva comunitaria in materia di salvaguardia ambientale. Al riguardo i riferimenti dell'articolo 4 alle autorità competenti per la tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente appaiono eccessivamente generici. Lo stesso articolo 4 ed i successivi articoli sulla coltivazione dei giacimenti di gas sembrano inoltre riaccentrare nel Ministero dell'industria competenze già trasferite dalla cosiddetta legge Bassanini alle regioni.

L'oratore sottolinea altresì come l'incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali, di cui all'articolo 5, appaia un'iniziativa contraddittoria in quanto volta a finanziare operazione di estrazioni del gas che sono per definizione antieconomiche. A tale proposito il senatore Bortolotto ricorda inoltre i danni derivanti al territorio dallo sfruttamento dei giacimenti di gas che hanno determinato, tra l'altro, un ulteriore abbassamento di Venezia nonché il fenomeno della subsidenza in numerose aree del Veneto, per cui si sono resi necessari costosi interventi di protezione dalle inondazioni il cui costo ha superato i benefici derivanti per la collettività dall'estrazione del gas.

Il presidente BEDIN condivide le proposte dei senatori Besostri e Magnalbò volte ad evitare sovrapposizioni fra il disegno di legge che di-

disciplina i servizi pubblici locali e il provvedimento in titolo, tenendo conto dell'esigenza di privilegiare la fonte che recepisce la direttiva applicabile al settore.

Anche il relatore PAPPALARDO condivide le osservazioni dei senatori Besostri e Magnalbò in merito alla necessità di disciplinare il mercato del gas con un unico provvedimento, che non può che essere lo stesso che recepisce la direttiva in materia. Come già esposto nella relazione l'oratore condivide anche i rilievi dei senatori Bortolotto e Lo Curzio sul problema della salvaguardia ambientale anche se, in un settore strategico come quello dell'approvvigionamento delle fonti energetiche, è necessario disciplinare i profili ambientali evitando un'eccessiva frammentazione delle competenze che spettano alle varie autorità.

L'oratore ribadisce inoltre i rilievi in merito al processo di apertura del mercato delineato con il provvedimento in titolo, che non sembra tener conto dell'obiettivo di sviluppare omogeneamente nel territorio la rete di distribuzione del gas, che difficilmente potrebbe essere raggiunto entro il 2003.

L'oratore osserva infine come altri aspetti evidenziati nel corso del dibattito sembrino riguardare prevalentemente profili di merito, che non attengono alla competenza della Giunta.

Il senatore BESOSTRI ribadisce come l'attuale formulazione dell'articolo 14, comma 4, potrebbe comportare una violazione dell'attuale normativa comunitaria sugli appalti pubblici, tenendo conto che manca una specifica direttiva europea sui servizi pubblici locali. Più in generale appaiono in contrasto con la normativa sulla concorrenza quelle disposizioni che determineranno la costituzione di una serie di monopoli comunali.

Il senatore BORTOLOTTA rileva come le disposizioni del capo II, sulla coltivazione dei giacimenti di gas, non attengano ai profili contemplati dalla direttiva da recepire. Appare inoltre evidente il riaccentramento nel Governo di competenze già trasferite alle regioni.

Il relatore PAPPALARDO rileva come alcuni degli aspetti menzionati attengano al merito del provvedimento in titolo, e non comportino necessariamente una violazione della normativa comunitaria.

Il senatore BESOSTRI osserva che l'inclusione nello schema di decreto legislativo di una materia non contemplata dalla direttiva da recepire potrebbe costituire una forzatura della delega conferita al Governo e rileva come il provvedimento in titolo non sia stato deferito anche all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

*Presidenza del Vice Presidente*  
Massimo BALDINI

*Intervengono il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, ed il commissario dell'Autorità, dottor Giuseppe Sangiorgi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, comunica che nella riunione di martedì 7 marzo scorso l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha predisposto unanimemente il calendario dei lavori della Commissione, prevedendo per la seduta di oggi l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in vista dei provvedimenti attuativi della legge n. 28 del 2000 riferiti alla prossima campagna referendaria.

Nella medesima riunione l'Ufficio di presidenza aveva altresì convenuto di calendarizzare per la prossima settimana di tali provvedimenti attuativi. È stata successivamente segnalata l'opportunità di ascoltare, sullo stesso argomento, anche i Comitati promotori per i *referendum* oggetto della prossima consultazione. Su tale richiesta si esprimerà l'Ufficio di presidenza, nella riunione già convocata al termine della seduta plenaria di oggi. È pertanto possibile che il calendario predisposto sia soggetto a modifiche.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, comunica che nella riunione di martedì 7 marzo scorso l'Ufficio di presidenza ha assunto alcune deliberazioni applicative ed interpretative della delibera approvata dalla Commissione plenaria il 1° marzo 2000, relativamente alla disciplina della prossima campagna elettorale.

In particolare, l'Ufficio di presidenza ha convenuto di interpretare tale delibera nel senso di intendere i riferimenti alle coalizioni, di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 7, ed all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, come comprensivi di tutte le formazioni politiche che esprimono un proprio candidato alla presidenza della Regione, o della Provincia, o a sindaco, sia che tale candidatura sia riferibile a coalizioni di più liste, sia che essa sia riferibile ad un'unica lista. L'Ufficio di presidenza ha altresì autorizzato la trasmissione dello *spot* illustrativo delle modalità di votazione, predisposto dalla RAI; ha approvato il calendario delle Tribune, nonché la temporanea riconduzione di alcune trasmissioni della RAI alla responsabilità dei direttori di testata. Il deputato Paissan è stato incaricato di riferire alla Commissione sul provvedimento, attuativo della legge n. 28 del 2000, relativo alla prossima campagna referendaria; il senatore Jacchia è stato incaricato di predisporre un testo relativo alla programmazione di Tribune tematiche per il periodo successivo a tale campagna. Quest'ultimo testo è già stato presentato.

L'Ufficio di presidenza ha altresì preso atto di una lettera a lui indirizzata dal Presidente della Commissione.

Informa, infine, che sono pervenuti i seguenti atti e documenti: – da parte del Consiglio di amministrazione della RAI, la Relazione annuale per il 1999 sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo, indirizzata ai Presidenti delle Camere (*Doc. CXXX*, n. 3); – dal Consiglio di amministrazione della RAI, nuove norme per la regolamentazione degli spazi dedicati dalla RAI alle pubbliche raccolte di fondi, alle campagne «Rai per il sociale» ed alle iniziative di sensibilizzazione; – dal Consiglio di amministrazione della RAI, la Relazione bimestrale sull'attuazione del Piano editoriale per il periodo novembre-dicembre 1999, indirizzata alla Commissione.

**Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il senatore Massimo BALDINI (FI), *Presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo CHELI, svolge una relazione introduttiva in ordine alla consultazione con la Commissione circa i contenuti del prossimo provvedimento attuativo della legge n. 98 del 2000, che concernerà la disciplina della prossima campagna referendaria. Interviene altresì il Consigliere dell'Autorità, Giuseppe SANGIORGI.

Intervengono successivamente, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U), il deputato ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), il senatore Antonio FALOMI (DS) ed il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS-U). Replicano il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo CHELI, ed il Consigliere dell'Autorità, Giuseppe SANGIORGI.

Il senatore Massimo BALDINI (FI), *Presidente*, nel dichiarare conclusa l'audizione in titolo, ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato al termine della seduta.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**AVVERTENZA**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,20 alle 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**Gruppo di lavoro sulle problematiche concernenti i traffici nazionali ed internazionali  
in relazione allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti  
(coordinatore: Presidente Massimo Scalia)**

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 12,45 alle ore 13,45.

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Seguito dell'esame della proposta di documento sugli assetti societari degli operatori del ciclo dei rifiuti (relatore: Presidente Scalia)**

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che il 9 marzo scorso ha illustrato la proposta in titolo, soffermandosi in particolare sul metodo di lavoro utilizzato e sull'analisi dei gruppi imprenditoriali presi in esame, evidenziando peraltro alcune conclusioni basate sul fatto che si registrano illeciti nel settore ambientale ed amministrativo, in un contesto di concorrenza non realizzata e di scarsa trasparenza. Si tratta di una materia con marcati accenti tecnici, che richiede attenta riflessione ed approfondimenti conoscitivi.

Tali valutazioni sono state espresse da alcuni commissari nei giorni scorsi e quindi, a causa della complessità del documento, ritiene che la discussione possa avvenire nella seduta di giovedì 23 marzo 2000, alle ore 13,30.

Franco GERARDINI (DS-U) ringrazia il Presidente Scalia per aver aderito con squisita sensibilità alle richieste provenienti da alcuni gruppi per il rinvio della discussione della proposta in titolo alla settimana prossima. Ritiene che alcuni giorni siano necessari per mettere a punto le tematiche ed approfondire la conoscenza dei dati riportati.

Consente quindi con la proposta del Presidente.

Giovanni IULIANO (DS-U) esprime consenso sulla proposta del Presidente.

Massimo SCALIA, *presidente*, osservato che gli aspetti tecnici del documento potranno essere nei prossimi giorni ulteriormente valutati, fa presente che la discussione è quindi rinviata alla settimana prossima.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 22 marzo 2000, alle ore 13.30, per ascoltare il dottor Tarditi ed il dottor Ceglie, sostituti procuratori rispettivamente presso i tribunali di Asti e di Santa Maria Capua Vetere.

*La seduta termina alle ore 14.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della**  
**convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e**  
**di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL: Audizione del dottor Antonio Laudati, Vice Direttore della Direzione Nazionale Antimafia**

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il dottor LAUDATI svolge un'ampia relazione sul tema.

Intevengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) ed i deputati Sandra FEI (AN) e Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui risponde il dottor LAUDATI.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, fa notare che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame concerne l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute veterinaria e umana ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il provvedimento risponde a quanto previsto nello stesso decreto legislativo n. 112, rispettando così le finalità dettate dal medesimo.

Rilevando la complessità per un organo parlamentare di individuazione delle modalità di calcolo delle disponibilità finanziarie e del criterio di riparto delle stesse, osserva che il trasferimento di risorse finanziarie da trasferire, come risultanti dalla tabella B allegata al decreto sono state determinate nel rispetto dei criteri indicati, all'articolo 7 del decreto n. 112. L'articolo 3 del provvedimento prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di salute umana e veterinaria da parte delle regioni a statuto ordinario, le risorse individuate dal decreto sono trasferite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e comunque non oltre il 31 marzo 2000. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano l'articolo 2, comma 2, stabilisce che le risorse individuate dal decreto sono trasferite,

contestualmente al conferimento delle funzioni, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti. L'articolo 4 disciplina il trasferimento di personale per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte delle regioni in materia di salute umana e veterinaria, determinato nel numero di 32 unità articolate fra i diversi livelli, come specificato nella tabella C allegata al decreto medesimo. Rilevando il ridotto numero di unità da trasferire, fa notare che il settore della salute umana e veterinaria è un settore già di competenza regionale. Pertanto, è da ritenere plausibile un numero così ristretto di personale da trasferire dallo Stato alle regioni. L'articolo 4, comma 3, del provvedimento rinvia comunque ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 per le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale nonché per le modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie. Pertanto, si deve ritenere che la data del 31 marzo 2000 per il trasferimento di risorse e quindi l'esercizio delle relative funzioni amministrative da parte delle regioni a statuto ordinario, riguardi solamente le risorse finanziarie ma non quelle umane per le quali si prevede il rinvio ad un successivo provvedimento. Esprime perplessità su tale impostazione del processo di decentramento non comprendendo come si possano esercitare, a partire dal 1° aprile 2000, le funzioni conferite, in assenza della individuazione del personale. Ritiene di poter comunque proporre parere favorevole sul provvedimento in quanto rispondente alla normativa del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, reputa opportuno chiedere chiarimenti al Governo sull'aspetto relativo al trasferimento di personale. Occorre infatti comprendere dove siano attualmente collocate le 32 unità da trasferire alle regioni.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS), *relatore*, ricordando che il titolo II «sviluppo economico ed attività produttive» del decreto n. 112 del 1998 ricomprende tra i settori da trasferire quello degli «incentivi alle imprese nei settori produttivi», rileva che il presente schema di DPCM individua i beni e le risorse da trasferire alle regioni ed alle province autonome per l'esercizio delle funzioni relative ai predetti «incentivi alle imprese nei settori produttivi», funzioni specificamente indicate negli artt. 19, 30,

34, 41 e 48 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1998. Tali funzioni sono attualmente in capo ai Ministeri dell'industria, del commercio estero ed al Ministro del tesoro e riguardano i comparti: industria, energia, miniere e geotermia, fiere, mercati e commercio, promozione della internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni.

Tra le funzioni indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 sono comprese anche quelle relative alle agevolazioni per le politiche di sostegno alle aree in ritardo nello sviluppo, tuttavia escluse dall'attuale provvedimento.

Al riguardo nella relazione che accompagna lo schema si sottolinea che al trasferimento di queste funzioni si provvederà con successivi appositi decreti, considerando la particolarità delle norme relative all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai fondi strutturali dell'Unione Europea ed alla strumentazione della programmazione negoziata.

Lo schema determina le risorse da trasferire alle regioni e alle province autonome secondo i criteri stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 e quindi in accordo con la Conferenza Unificata.

Per la quantificazione di tali risorse è stata assunta come base di calcolo la media degli importi iscritti in bilancio, nel triennio 95-97, sui capitoli corrispondenti alle funzioni trasferite. Questa media è stata aggiornata al 2000, applicando l'incremento percentuale registrato nel 2000 rispetto alla media stessa.

La decorrenza del trasferimento delle risorse finanziarie è fissata al 1° gennaio 2000; per le regioni a statuto speciale e le province autonome la decorrenza sarà conseguente al trasferimento delle funzioni secondo quanto previsto dalle rispettive norme di attuazione degli statuti speciali.

Non è invece espressamente indicata la data dalla quale far decorrere l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite.

In proposito ricorda che l'articolo 7 del decreto legislativo 112/98, precisando ulteriormente quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, ha fissato al 31 dicembre 2000 la data per il completamento del trasferimento, da attuarsi anche in forma graduale.

Sempre per la fase di transizione l'articolo 7 del decreto legislativo n. 443 del 1999, integrando l'articolo 47 della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che resta di competenza dello Stato la gestione dei procedimenti già avviati alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite. Queste norme di garanzia della continuità appaiono quanto mai opportune, poichè i fondi trasferiti alle regioni e alle province autonome confluiscono in un unico fondo per ciascuna di esse, da gestire secondo le norme che ogni regione e/o provincia determinerà.

L'opportunità appare rafforzata dal fatto che per la piena operatività della riforma sarà comunque necessaria l'emanazione del DPCM di riparto delle risorse trasferite alle varie regioni e province autonome, come previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall'articolo 6, comma 1 dello schema in esame.

Il trasferimento del personale e delle relative risorse - secondo quanto previsto all'articolo 4 - è rinviato ad un successivo DPCM, mentre

il trasferimento delle risorse strumentali decorre dall'entrata in vigore del decreto.

Gli importi delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato per spese di intervento ammontano a 1.004 miliardi per il 2000, 1.471 miliardi per il 2001 e 1.471 miliardi per gli anni successivi. La provenienza di tali risorse in cifra costante ad iniziare dall'anno in corso è di 688 miliardi dal Ministero dell'industria, 20 miliardi dal Ministero del commercio estero, mentre le provenienze dal Ministero del tesoro sono articolate in 296 miliardi per il 2000, 629 miliardi per il 2001, 763 miliardi negli anni seguenti. Ad essi si aggiungono 0,6 ml annui per spese di funzionamento, il cui trasferimento avverrà contestualmente al trasferimento del personale (articolo 4). A queste risorse si sommano i fondi giacenti su alcuni conti di tesoreria ed i fondi rotativi della legge n. 60 del 1965, non impegnati dagli enti gestori alla data del 1 gennaio 2000. L'insieme di queste risorse vengono iscritte in un fondo del Ministero del tesoro e, come già detto, saranno ripartite tra i fondi unici regionali e province autonome con successivo DPCM sulla base di percentuali proposte dalla Conferenza Stato-regioni. Successivamente riparto ed assegnazione saranno definiti in base ai criteri dell'articolo 10 della legge n. 133 del 1999 in materia di federalismo fiscale.

Il personale da trasferire (articolo 4) è complessivamente di 26 unità (22 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 4 Ministero del commercio estero).

Nello schema in esame sono dettate norme speciali per il trasferimento alle regioni delle funzioni relative alle agevolazioni per la rilocalizzazione di imprese in aree a rischio di esondazione (commi 5-7, articolo 12) di cui all'articolo 4-*quinques* del decreto legislativo n. 130 del 1997. Si tratta di agevolazioni per la ricollocazione di attività economiche industriali, artigianali, commerciali, di servizi e turistico alberghiere, insistenti nelle fasce del Po soggette a vincoli di salvaguardia.

Lo schema stabilisce che le regioni, per far fronte alle funzioni trasferite, si avvalgano delle risorse assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 691 del 1994 nei limiti delle residue disponibilità. La ripartizione tra le regioni interessate è effettuata dalla Conferenza Stato-regioni. Le condizioni e le modalità di gestione delle funzioni attribuite sono stabilite dalle singole regioni con proprie determinazioni normative, in alternativa continuando ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale 24 aprile 1998 attuativo del decreto legislativo n. 130 del 1997.

Passando ad evidenziare i punti critici del provvedimento, osserva, in primo luogo, che la relazione non individua sistematicamente la corrispondenza tra le funzioni e le risorse trasferite.

La ricostruzione del rapporto tra risorse e funzioni non è del tutto chiara.

Ad esempio nelle tabelle allegate allo schema e nella relazione si fa riferimento al capitolo che riguarda i contributi alla SIMEST per il sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese, conservati allo

Stato dall'articolo 18, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 112 del 1998.

A tale proposito reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla salvaguardia delle assegnazioni finanziarie vincolate ai compiti SIMEST e quindi un chiarimento circa la loro estraneità dal disposto trasferimento di risorse finanziarie alle regioni. In proposito si riserva di formulare più dettagliate indicazioni nella proposta di parere.

In secondo luogo non appare chiaro per quali ragioni si disponga una disciplina speciale per il trasferimento di funzioni e risorse relative alle agevolazioni per la rilocalizzazione di imprese in aree a rischio di esondazione.

Tale disciplina speciale è in gran parte analoga a quella degli altri interventi trasferiti e tuttavia si dispone la separazione gestionale da essi (articolo 6).

Inoltre sembra prevedersi una ripartizione delle relative risorse tra le regioni interessate da parte della Conferenza Stato-regioni, anzichè con DPCM, sentita la medesima Conferenza (articolo 2, comma 6 e articolo 6, comma 1, ultimo periodo).

In terzo luogo all'articolo 2, comma 4, che concerne le risorse giacenti sui conti di tesoreria e sui fondi ex legge n. 60 del 1965 sarebbe opportuno esplicitare che il trasferimento avviene in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

La legge n. 60 del 1965 ha istituito presso l'ISVEIMER, l'istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (IFRIS) e il Credito industriale sardo (CIS) dei fondi di rotazione per la concessione di mutui in favore di piccole e medie imprese, per la realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento o ammodernamento di impianti esistenti.

Infine all'articolo 3, comma 1, che fissa la decorrenza del trasferimento delle «risorse individuate dal presente decreto» va specificato che trattasi delle risorse finanziarie per spese di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, poichè per le risorse finanziarie relative a spese di funzionamento e personale, nonchè per le risorse umane e strumentali è diversamente disposto in altre parti dello schema.

In conclusione il provvedimento è da ritenere coerente con l'impostazione del processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni. Si tratta pertanto di un DPCM condivisibile, in relazione al quale occorre comunque valutare attentamente gli aspetti già evidenziati nonchè quelli che dovessero risultare dal dibattito in Commissione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando l'opportunità già evidenziata nella precedente seduta – di un'audizione del Commissario straordinario del Governo, consigliere Alessandro Pajno, sulla impostazione generale del processo di trasferimento delle risorse dallo Stato alle regioni, ricorda che dagli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attualmente all'esame della Commissione,

emerge che il trasferimento di funzioni è condizionato, soprattutto per la parte relativa al personale, ad ulteriori decreti. In relazione a questi ultimi occorre chiarire se l'adozione avvenga ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 o a diverso titolo.

Relativamente poi al problema specifico del trasferimento del personale nel provvedimento in esame constata la necessità di chiarire le modalità attraverso cui sono individuate le 26 unità da trasferire. Conclude facendo notare l'importanza di un chiarimento su tali aspetti al fine di garantire la conclusione del processo di decentramento entro il termine del 31 dicembre 2000 come previsto dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, osserva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca l'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connessi agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il provvedimento è emanato in attuazione del titolo IV, capo IV del decreto n. 112 che, in materia di industria e di artigianato, aveva introdotto solo alcune precisazioni trattandosi di una materia già di competenza regionale.

Lo schema di decreto in esame prevede il trasferimento di sette istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato dei quali il primo viene interamente trasferito alle regioni, gli altri vengono trasferiti nella parte relativa all'indirizzo di arte bianca, i restanti nella parte relativa all'indirizzo degli orafi. Il trasferimento coinvolge sei regioni; le risorse finanziarie da trasferire sono quantificate complessivamente in 252 milioni di lire all'anno che vengono ripartiti sulla base delle tabelle che costituiscono parte integrante del decreto.

Relativamente al personale, il provvedimento prevede il trasferimento di 331 unità. L'articolo 4, comma 3, rinvia comunque ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 per la individuazione e la determinazione dei singoli contingenti numerici del personale e delle relative risorse finanziarie. Esprime perplessità su tale rinvio, non comprendendo come

possa nascere l'esigenza di individuazione del personale in presenza di strutture trasferite nella loro interezza.

Le risorse individuate dal decreto sono trasferite alle regioni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e comunque con decorrenza non successiva al 31 dicembre 2000. Auspica che il regolamento di riordino sia comunque emanato prima dell'inizio dell'anno scolastico.

In conclusione, ritiene di poter proporre parere favorevole sul provvedimento in esame, sul quale constata il parere favorevole della Conferenza unificata.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, invita a valutare attentamente il profilo del riordino di strutture dell'amministrazione centrale e periferica previsto all'articolo 3 del provvedimento. Non comprende infatti quali possano essere le strutture da riordinare in presenza di trasferimento alle regioni di istituti professionali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 16 MARZO 2000

**181<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**VILLONE**

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(4531) Antonino CARUSO ed altri. – Disposizioni inerenti l'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il presidente VILLONE chiede la rimessione alla sede plenaria dell'esame del provvedimento in titolo.

La Sottocommissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,16.*